

Il testo del Dl 1/2012 pubblicato in Gazzetta con il commento della relazione governativa

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ

(Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 n. 19)

LA RELAZIONE GOVERNATIVA

L'accelerazione dei fenomeni economici impone ai governi occidentali decisioni rapide e immediate. Non solo per adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati; ma soprattutto per difendere le tutele sociali ed il potere d'acquisto dei cittadini. Le previsioni economiche a medio termine sono ancora condizionate da elementi di incertezza e criticità. Il rallentamento della crescita assume dimensioni generalmente più accentuate nei Paesi occidentali, rispetto alle economie emergenti di Cina e India, Brasile e Russia. Le prospettive sono tuttavia ancor più preoccupanti per il nostro sistema economico, caratterizzato da tassi di crescita ben inferiori a quelli dei principali partner commerciali.

A ciò si aggiungono mali antichi che portano istituzioni internazionali (OCSE, World Bank e FMI) a valutare l'Italia come un Paese in cui l'iniziativa economica privata è fortemente scoraggiata a causa dell'atteggiamento dell'amministrazione, non ultima quella fiscale; i processi decisionali pubblici per l'avvio di nuove imprese e le autorizzazioni delle grandi opere sono farraginosi; la giustizia civile, imbrigliata dalla lentezza dei processi, ostacola il corretto funzionamento dei mercati. Infine, in vaste aree del Paese problemi di ordine pubblico costituiscono di per sé un ostacolo a volte insuperabile allo sviluppo d'iniziative imprenditoriali lecite.

Il governo italiano si è finora impegnato a garantire la sostenibilità della finanza pubblica. L'evoluzione della crisi ha infatti colpito i debiti sovrani, e per prima cosa era necessario e opportuno mettere in sicurezza le fondamenta dello Stato; assicurare i servizi essenziali; difendere i risparmiatori. In questo scenario, il risanamento della finanza pubblica è divenuto un'emergenza non più rinviabile. Negli ultimi tre anni gli sforzi sempre più incisivi di Governo e Parlamento si sono concentrati su questo obiettivo. L'acuirsi della tensione sui titoli del debito ha imposto l'accelerazione dei programmi di consolidamento della riduzione strutturale della spesa pubblica, realizzata da ultimo con il dl 6 dicembre 2011, n. 201.

Finora il governo ha agito sul "numeratore" della crisi: i conti pubblici. Oggi è il momento di intervenire sul "denominatore": la crescita.

La crescita non si costruisce in laboratorio. La garantiscono, la assicurano, la realizzano i cittadini e le imprese.

I vincoli di finanza pubblica, ulteriormente irrigiditi anche in virtù delle più recenti decisioni assunte in sede comunitaria per garantire la stabilità dell'euro, rendono non praticabili politiche fiscali espansive a sostegno della domanda interna. La situazione impone pertanto strategie alternative basate su interventi incisivi. Con l'obiettivo di favorire incentivi per l'iniziativa economica privata, creare condizioni più favorevoli per l'investimento interno ed estero, promuovere l'innovazione e più elevati livelli di efficienza in genere, come del resto più volte segnalato negli anni scorsi dalla Banca d'Italia e dall'Antitrust.

E' in questa strettoia che si muove il governo. Il Bilancio pubblico non può più favorire la crescita. La Moneta unica ha reso impossibili le svalutazioni competitive che hanno anestetizzato la mancanza di riforme strutturali. Non resta, quindi, che liberare le risorse e la capacità di intraprendere propria delle imprese italiane, intervenendo proprio sugli ostacoli che hanno finora rallentato le potenzialità di crescita.

E' necessaria, quindi, una politica economica adattata ai tempi. Che abbandoni progressivamente la logica del sussidio alle imprese, come anche l'idea di poter utilizzare l'amministrazione pubblica come ammortizzatore sociale; o, peggio ancora, che venga interpretata esclusivamente come un bancomat a disposizione del sistema, a prescindere dalla qualità della spesa.

Appare sempre più urgente promuovere le condizioni per una ripresa basata essenzialmente sullo sviluppo di autonome attività d'impresa: la liberalizzazione dell'economia rappresenta dunque una via ineludibile per il Paese, se vuole uscire dalla crisi rinsaldando le fondamenta della propria economia.

Questa possibilità, tuttavia, si scontra con alcuni ostacoli che caratterizzano storicamente il nostro sistema sociale ed economico e che si sostanziano in una regolazione protezionistica o comunque di ostacolo allo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali.

Essenziale diviene una complessiva e generalizzata opera di revisione del quadro normativo e regolamentare che, ai diversi livelli di governo e di competenza e senza distinzioni tra categorie, interessi e settori economici, elimini le molte e ingiustificate situazioni di barriere all'accesso e le rendite di posizione ancora esistenti. Con l'obiettivo di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale. Affinché un simile processo di riforma possa conseguire concreti effetti è necessario che sia sostenuto dal più diffuso consenso sociale che si alimenta solo se le misure proposte hanno carattere generale e non discriminatorio: l'azione di apertura dei mercati deve procedere in tutte le direzioni.

In Italia, i settori che producono servizi al riparo dalla concorrenza internazionale sono, sostanzialmente, tutti i settori diversi dal manifatturiero (commercio, trasporti, credito e assicurazioni, costruzioni, elettricità, gas, acqua, hotel e ristoranti, professioni) e rappresentano più del 50 per cento del valore aggiunto complessivo. In questi settori il grado di concorrenza, sulla base di confronti tra paesi OCSE, è relativamente basso. Vi sono, infatti, barriere all'entrata, regolamentazioni sui prezzi e/o limitazioni alle forme d'impresa che garantiscono alle imprese già presenti sul mercato un potere che permette loro di applicare margini di profitto molto elevati

rispetto ai costi. Secondo i dati OCSE, per l'Italia il margine di profitto medio nei settori dei servizi sarebbe pari al 61 per cento, contro il 35 per cento nel resto dell'area dell'euro e il 17 per cento nei settori che producono beni e servizi sottoposti alla concorrenza internazionale.

Obiettivo del presente decreto è quello di modificare questi rapporti, attraverso un intervento a largo spettro sui settori interessati. A partire proprio da quelli che coprono la metà del valore aggiunto nazionale. In particolare, si pongono le premesse normative per attivare una radicale riforma della regolazione delle attività economiche che elimini la necessità di preventivi atti di assenso all'avvio delle attività economiche e ridefinisca – semplificandolo - il quadro dei requisiti necessari per il loro svolgimento. Interventi che si inseriscono nel solco delle proposte di modifica Costituzionale dell'art. 41, già presentate in questa legislatura.

L'intervento dell'amministrazione è quindi concepito in forma di controllo ex-post, per valorizzare al massimo le iniziative imprenditoriali. Ed in questo quadro si inseriscono le norme che cancellano le richieste di certificati da parte della pubblica amministrazione.

Questa riforma punta ad eliminare ostacoli ingiustificati nelle norme e nelle prassi amministrative. E vedrà impegnati tutti i livelli di governo del Paese. Dal governo centrale alle Regioni, agli enti locali. Con un ruolo attivo del governo nei confronti delle Regioni inadempienti, come previsto dell'art.120 della Costituzione.

Il quadro economico internazionale, il livello del debito pubblico, la crescita al rallentatore non consentono più al Paese sacche di privilegi e rendite di posizione.

Il mercato deve riprendersi gli spazi per troppo tempo limitati a causa della sedimentazione di questi benefici, non più motivati. Per questo, il decreto contiene misure tese ad allargare il perimetro dei mercati e a stimolare il gioco della concorrenza. Con interventi sui i servizi professionali, i servizi notarili; la distribuzione farmaceutica e i farmaci generici; la distribuzione dei carburanti e della stampa; i mercati elettrici e del gas; i servizi bancari e assicurativi; i servizi e le infrastrutture di trasporto nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e nella mobilità urbana; i servizi pubblici locali, a esclusione del servizio idrico; attività turistiche su beni demaniali.

La crisi economica colpisce in modo particolare le categorie meno protette. I giovani, innanzitutto. Per questo, vengono introdotte misure per favorire l'accesso dei giovani alle attività economiche, salvaguardando la qualità della formazione, rimuovendo gli ostacoli per la costituzione di società a responsabilità limitata. Sono, inoltre, stabilite nuove forme di garanzie ulteriori per i consumatori: si rende più snella la procedura della azione collettiva di classe e si attiva una forma di controllo amministrativo sulle clausole vessatorie nei contratti di massa.

Si tratta di un primo intervento ad ampio raggio che è il frutto della convinzione di dover agire in tutte le direzioni, ovunque sia possibile inserire stimoli competitivi. Dunque, è l'inizio di un lavoro, di una politica economica orientata alla crescita.

Il presente decreto si pone, dunque, nel solco degli interventi, in parte già delineati nella legislatura in corso e ampiamente condivisi in ambito Parlamentare, per allineare il nostro Paese alle best practices europee.

Analisi economiche e confronti con i Paesi Ue

Per quanto riguarda il rapporto tra le liberalizzazioni, lo sviluppo economico e l'innovazione, evidenze empiriche e la stessa letteratura economica^[1] hanno ampiamente confermato che una regolamentazione dell'attività d'impresa eccessiva e onerosa ostacola l'ingresso sul mercato di nuovi soggetti, scoraggia gli investimenti e incide negativamente sulla produttività, consentendo a imprese poco efficienti di sopravvivere. Alcuni studi hanno stimato che un miglioramento della qualità della regolamentazione, così come misurata dagli indicatori della Banca Mondiale, tale da far passare un paese dal quartile peggiore al quartile più virtuoso, aumenterebbe il tasso di crescita annuo del PIL di oltre due punti percentuali.

Nel confronto internazionale, l'incidenza dei costi amministrativi e burocratici per le imprese italiane è particolarmente elevata. Secondo le valutazioni della Banca Mondiale sull'estensione e la qualità della regolamentazione dell'attività produttiva l'Italia si colloca alla sessantacinquesima posizione su 181 paesi considerati, in notevole ritardo rispetto alle principali economie avanzate (World Bank, 2008), anche se la posizione risulta significamene migliorata nell'ultimo anno, grazie ad alcuni provvedimenti che hanno velocizzato i procedimenti per l'avvio dell'attività d'impresa.

A livello internazionale, esempi indiscutibili della diretta connessione tra apertura dei mercati e sviluppo economico (inteso quest'ultimo in termini di aumento del PIL) ampliamento e diversificazione dell'offerta e promozione dell'innovazione, anche in settori diversi da quelli nei quali i processi di liberalizzazione si realizzano, sono rappresentati dalla deregulation del trasporto aereo iniziata negli anni Settanta del Novecento negli Stati Uniti, che si è poi estesa al resto del mondo, e dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, acceleratasi, nel contesto comunitario, con il Trattato di Maastricht del 1992. In entrambi i casi, la caduta dei vecchi monopoli legali, ormai non più giustificati da alcuna ragione economica, ha determinato l'espansione dei mercati, che a sua volta ha prodotto effetti benefici sullo sviluppo dei commerci e in genere su molti settori produttivi, che si sono potuti avvalere del potenziamento dell'offerta di trasporto e di telecomunicazioni, a prezzi accessibili. Tali mutamenti hanno indotto nel medio termine la nascita di nuove attività e di nuovi posti di lavoro. Lo Stato si è ritratto dalla gestione diretta di tali settori e si è riservato l'attività che meglio gli compete, cioè il controllo sul rispetto delle regole. I vantaggi di queste liberalizzazioni sono evidenti.

Non c'è ragione di ritenere che analogo potente stimolo allo sviluppo economico e all'innovazione, derivante dalla rimozione di ingiustificate protezioni, non possa riprodursi anche per altri settori della nostra economia, tutt'ora caratterizzati o da una regolazione protezionistica a favore dei soggetti già presenti sul mercato - come in genere nel settore dei servizi privati, anche professionali - o dalla eccessiva e non giustificata presenza di imprese ancora sotto il controllo di soggetti pubblici, per di più in assenza di controlli adeguati, come accade nel relevantissimo settore dei servizi pubblici locali.

Per quanto concerne la liberalizzazione dei servizi privati e pubblici e i conseguenti benefici effetti macroeconomici, si rappresenta che il settore dei servizi rappresenta circa il 70% del PIL e, per tale ragione, ha rilevanza strategica per il rilancio della crescita.

^[1] Banca d'Italia, Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano, 2008.

Secondo un report del Centro studi Confindustria, elaborato su dati della Banca d'Italia, le liberalizzazioni produrrebbero nell'arco di 20 anni un incremento stabile del PIL di circa l'1,4% per anno.

In uno studio pubblicato sui Working Papers della Banca d'Italia[2], si fornisce una valutazione quantitativa degli effetti macroeconomici di un ipotizzato incremento in Italia del grado di concorrenza nei settori dei servizi che non sono esposti alla concorrenza internazionale, utilizzando un modello di analisi che paragona l'economia italiana al resto dell'area dell'euro. La presenza di un elevato potere di mercato, riconducibile sostanzialmente a un assetto regolatorio protezionistico e inefficiente, costituisce una distorsione alla concorrenza, con conseguenze sulle variabili macroeconomiche ben note in letteratura e confermate dallo studio in questione: prezzi più elevati e livelli di produzione, consumo, investimento e occupazione più bassi rispetto a quelli conseguibili con mercati più concorrenziali. Sulla base delle simulazioni presentate nel lavoro, si ipotizza che un aumento del grado di concorrenza che porti il markup nel settore dei servizi in Italia al livello medio del resto dell'area – attuato gradualmente in un periodo di cinque anni – avrebbe effetti macroeconomici significativi. Nel lungo periodo il prodotto interno lordo potrebbe crescere in maniera rilevante, i salari reali ne beneficerebbero significativamente, si registrerebbe un forte aumento delle esportazioni (favorito dal calo dei prezzi italiani rispetto a quelli del resto dell'area) a fronte di un modesto incremento delle importazioni (dovuto all'aumento della domanda aggregata). Gli effetti sul benessere delle famiglie italiane sarebbero positivi e consistenti. Questi effetti benefici sarebbero rilevanti anche nel breve periodo.

Analogo significato hanno i risultati di uno studio empirico elaborato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato[3] orientato a verificare quali effetti economici ha avuto il processo di liberalizzazione della distribuzione commerciale innescato dal Dlgs. n. 114/98 che è stato diversamente interpretato dalle Regioni italiane, titolari di rilevanti competenze di regolazione in materia.

Lo studio divide le Regioni in tre categorie in relazione alla maggiore o minore presenza nella propria normativa in materia di vincoli e restrizioni all'attività d'impresa. In particolare, sono stati considerati indici sensibili per la rilevazione di regolazioni restrittive: i) vincoli quantitativi introdotti al fine di programmare, in maniera piuttosto rigida e in forme più o meno esplicite, lo sviluppo del settore e la presenza sul territorio dei punti vendita, attraverso contingentamenti, pianificazione dell'offerta e contenimento della stessa entro percentuali di incremento prefissate; ii) esigenze urbanistiche o di pianificazione territoriale poste in maniera vincolistica e strumentalmente adottate per contenere e programmare, in forme più nascoste rispetto all'esplicitazione di vincoli quantitativi, lo sviluppo della distribuzione commerciale; iii) disciplina delle vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione, promozionali); iv) orari e giorni di apertura al pubblico dei punti vendita; v) termini e modalità procedurali eccessivamente e inutilmente onerosi che ostacolano la snellezza e la semplicità del procedimento autorizzatorio; vi) potere di sospensiva delle autorizzazioni all'apertura di esercizi di vicinato posto in capo ai

^[2] Banca d'Italia, Macroeconomics effects of greater competition in the service sector: the case of Italy, by Lorenzo Forni, Andrea Gerali e Massimiliano Pisani, n.706, march 2009.

^[3] Autorità garante della concorrenza e del mercato, *Qualità della regolazione e performance economiche a livello regionale: il caso della distribuzione commerciale in Italia*, 2007.

Comuni per un massimo di due anni e fino alla redazione di un apposito piano per lo sviluppo commerciale, e previsione di un'azione sostitutiva da parte della Regione in caso di inerzia del Comune; vii) individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte ai fini della deroga dall'obbligo di chiusura (domenicale, festiva, infrasettimanale) degli esercizi commerciali; viii) snellezza e semplicità del quadro normativo, in quanto caratterizzato da una molteplicità di norme regionali (contenute in leggi, regolamenti, delibere, e quant'altro) che si susseguono a modifica di disposizioni precedenti rendendo, per gli operatori del settore, particolarmente oneroso l'orientamento e incerto il contesto normativo di riferimento; ix) possibilità di esercizio congiunto della vendita al dettaglio e all'ingrosso.

Sulla base di questi indici sono state catalogate le regioni in tre gruppi in relazione al diverso grado di apertura alla concorrenza della normativa incidente sulla distribuzione commerciale, caratterizzati rispettivamente da un livello di concorrenzialità alto, medio e basso.

Lo studio evidenzia che nelle Regioni dove si è prestata maggiore attenzione a disegnare un quadro di regole aperto, improntato ai principi della concorrenza, rispetto alle altre ove, invece, sono stati mantenuti o rafforzati i vincoli all'attività economica, si sono registrati innegabili effetti macroeconomici positivi: la pressione inflattiva si è dimostrata in genere assai più contenuta; si è constatata una razionalizzazione delle strutture produttive che hanno conseguito economie di scala e dato luogo a ingenti investimenti fissi, aumentando così la qualità del business e dell'offerta; si sono registrati anche l'aumento dei redditi e delle retribuzioni unitarie, con la progressiva specializzazione della manodopera; si è, infine, accertato l'aumento della produttività del lavoro.

Secondo alcune stime, la liberalizzazione ha avuto effetti molto positivi anche nel settore delle parafarmacie. Sulla base di fonte Anifa-Federchimica, nel 2010 fatto 100 il prezzo medio dei farmaci di automedicazione venduti in farmacia, quello dei prodotti venduti in parafarmacia era pari a 94 e quello dei prodotti venduti presso la GDO pari a 79.

Il risparmio di spesa generato dagli sconti praticati dalle parafarmacie è stato pari a 22,5 milioni nel 2010 e a 73 milioni dalla loro introduzione alla fine dell'anno scorso.

Ciò dipende però dalla distribuzione delle vendite tra i canali, fortemente sbilanciata a favore delle farmacie (92% delle vendite). Ipotizzando una quota delle vendite fuori farmacia del 30% il risparmio annuo potrebbe variare, sulla base dei dati 2010, dai 38 ai 143 milioni (a seconda della distribuzione tra parafarmacie e GDO). Inoltre, il dato effettivo non comprende gli sconti delle farmacie attuati sulla scia di quelli praticati dalle parafarmacie. Ipotizzando uno sconto medio delle farmacie pari al 7% (fonte: Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane), il risparmio annuo, data la distribuzione attuale delle vendite tra i canali, ammonterebbe a 182 milioni.

Sono stati poi stimati i possibili effetti positivi della liberalizzazione nelle ferrovie. Gli effetti benefici di una liberalizzazione controllata dei servizi ferroviari possono essere meglio apprezzati

esaminando quanto avvenuto in altri paesi europei, sulla base di alcuni dati forniti dall'Autorità garante della concorrenza[4].

Esempi di paesi molto avanti nel processo di liberalizzazione sono costituiti da Germania e Svezia; all'opposto, più indietro è la Francia.

In Germania, l'infrastruttura e il servizio fornito da Deutsche Bahn sono verticalmente integrati. L'accesso al mercato è libero sia per il trasporto passeggeri, locale e a lunga percorrenza, che per le merci. Il trasporto locale è pressoché interamente organizzato tramite contratti di servizio pubblico caratterizzati da massicce sovvenzioni pubbliche, assegnati in misura minoritaria tramite procedure competitive. Qui i costi dei finanziamenti pubblici sono risultati minori nei contesti in cui si è svolta la gara. In Svezia, i concorrenti dell'incumbent possono partecipare alle gare per l'assegnazione del trasporto passeggeri locale, e possono offrire servizi di trasporto a lunga percorrenza notturno e nei fine settimana. La rete è separata dagli operatori. In Francia, l'accesso al mercato passeggeri è precluso agli operatori esteri, e la rete è collegata all'impresa ex monopolista.

Nel settore merci, in Italia il volume trasportato (in tonnellate/km) è aumentato del 10,8% tra il 2000 e il 2007. In Germania, esso è aumentato del 38,6%, nel Regno Unito del 45,7% e in Svezia del 19,4%. In Francia si registra un decremento, pari al 26,2%[7].

Il peso della modalità "ferrovia" sul totale dei trasporti terrestri di merci è cresciuto in Italia dal 10,5% all'11,1%, mentre in Germania è passato dal 18,6% al 21,3%, nel Regno Unito dal 9,3% al 12,7% e in Svezia è rimasto invariato al 36%. In Francia è diminuito dal 19,7% al 14,6%[8].

Nei paesi esaminati, la quota di mercato dei nuovi operatori non è irrilevante: per quanto riguarda il trasporto passeggeri, essa è del 10,1% in Germania e del 100% nel Regno Unito (grazie al sistema di assegnazione delle tratte per gara). In Svezia esistono 12 concorrenti dell'operatore storico con una quota del 35%, in Francia il monopolista pubblico serve ancora l'intero mercato[9].

Per le merci, la quota dei concorrenti è del 22% in Germania, del 100% nel Regno Unito e del 26% in Svezia. In Francia tale quota ammonta al 10%[10].

È da notare anche come in Svezia e Germania i finanziamenti pubblici al sistema ferroviario, intesi come somma di investimenti nella rete più sussidi per le imprese incaricate del trasporto locale,

^[4] Cfr. Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presso la IX Commissione della Camera dei deputati, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario passeggeri e merci, 27 ottobre 2010.

^[7] Fonte: elaborazione su dati tratti dal documento di lavoro della Commissione Europea che accompagna il "Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Monitoring Development of the Rail market", dicembre 2009.

^[8] Fonte: elaborazione su dati tratti da "Energy and Transport in Figures", a cura della Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea, ed. 2009.

^[9] Fonte: rapporto per la Commissione Europea dal titolo "Study on Regulatory Options on Further Market Opening in Rail Passenger Transport", settembre 2010, annex vari.

^[10] Fonte: documento di lavoro della Commissione Europea che accompagna il "Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Monitoring Development of the Rail market", dicembre 2009.

siano ben inferiori alla media europea: in Svezia nel periodo 2002-2006 sono stati meno della metà del dato europeo (in termini di euro/km) e in Germania inferiori di quasi il 30%[11].

Infine, deve segnalarsi come un sicuro effetto delle liberalizzazioni in quasi tutti i settori merceologici sia costituito dal calmieramento dei prezzi e dal contenimento delle spinte inflattive.

In particolare si è mostrato[12] che, nei mercati nei quali in Italia i processi di liberalizzazione e privatizzazione hanno raggiunto un livello di maturità le spinte inflattive sono state contenute. Lo stesso è accaduto anche nei mercati nei quali, nonostante la presenza di monopoli naturali (reti energetiche, rete fissa di telecomunicazioni), la regolazione economica posta in essere da autorità indipendenti è stata efficace.

In ogni caso, nella comparazione con altri importanti Paesi dell'area euro si è osservato che gli aumenti dei prezzi in Italia tendono a essere più consistenti, le riduzioni viceversa assai meno.

Ciò testimonia di una dinamica concorrenziale ancora frenata e che può e deve essere migliorata.

Nei mercati ancora rimasti in regime monopolistico, nei quali non operano efficaci sistemi di regolazione dei prezzi e caratterizzati da un quadro regolatorio particolarmente restrittivo, l'inflazione è stata indubbiamente maggiore: significativo, in questo senso, la costante crescita dei prezzi nei mercati dei servizi pubblici locali.

Analoghe criticità sono presenti nei mercati dei servizi professionali nei quali prevalgono forme di autoregolazione corporativa o comunque eccessivamente restrittiva.

In questo caso, vi sono evidenze che dimostrano la positiva correlazione tra rimozione dei vincoli normativi e contenimento della crescita dei prezzi.

Il documento dell'Antitrust evidenzia che gli onorari dei commercialisti, (tracciati per atto-tipo), sono risultati in flessione, nei loro ritmi di crescita, nel biennio 2009-2010. Questa circostanza è ricondotta dall'Autorità al fatto che l'Ordine dei commercialisti si sarebbe adeguato ai rilievi formulati dalla medesima in merito alla portata restrittiva di alcune norme del codice deontologico relative alle tariffe che ponevano ostacoli alla libera determinazione dei compensi. L'adeguamento è avvenuto nel 2008 e nel 2009 si sono constatati gli andamenti dei prezzi di questi servizi sempre meno accentuati fino ad allinearsi con il tasso medio d'inflazione.

Secondo l'Antitrust, diversa sarebbe la situazione degli avvocati.

In questo caso, facendo riferimento a dati che partono dal 2000, si registrano andamenti chiaramente connessi con la fissazione autoritativa delle tariffe e comunque ben al di sopra della media dell'inflazione, almeno fino all'abolizione delle tariffe minime avvenuta con DL n.223/2006. Da questo momento in poi, la libertà nella fissazione dei prezzi ha consentito un evidente rallentamento della dinamica di crescita

^[11] Fonte: "Towards a common market for rail services: the next steps", presentazione del direttore esecutivo della Community or European Railway and Infrastructure Companies (associazione di categoria degli operatori ferroviari europei), gennaio 2010.

^[12] Au dizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la Commissione straordinaria per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati, Senato della Repubblica, 23 febbraio 2011.

Il venir meno della tariffa minima obbligatoria, con la liberalizzazione dei prezzi avvenuta nel 2006, ha senza dubbio contribuito alla flessione degli aumenti degli onorari che si registra negli anni successivi.

In conclusione, non appare seriamente dubitabile che la politica di liberalizzazione e di apertura dei mercati, di tutti i mercati dei servizi privati e pubblici, sia possibile ed essenziale per promuovere la crescita del Paese. Non è un caso pertanto che l'Ocse nell' "Economic Survey" sul nostro Paese dello scorso maggio abbia continuato a sottolineare tra le riforme più urgenti proprio la riduzione dei vincoli alla competizione.

Le liberalizzazioni articolo per articolo

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ

(Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 n. 19)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinarietà ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 1

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non

giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di

valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Il commento all'articolo 1 della Relazione illustrativa

L'articolo 1 (Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese) è volto a conformare l'ordinamento ai principi di libertà individuale ed economica e di concorrenza sanciti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione Europea, attraverso l'adeguamento delle normative statali, regionali e locali e prassi amministrative - talvolta obsolete, farraginose, stratificate e frammentate, che penalizzano le libertà individuali senza garantire adeguatamente l'interesse pubblico generale - alla scala di valori tutelati dalla Costituzione, nonché alle specifiche esigenze emerse in ambito economico e sociale e allo specifico contesto territoriale. In tal modo è possibile restituire maggiore "certezza" all'ordinamento giuridico secondo i valori costituzionali, ma anche creare un nuovo "senso istituzionale" ed una maggiore "legittimazione sociale" valorizzando sia il "principio di libertà" (che diviene la bussola del nuovo sistema) sia la "tutela della persona" sancita dalla Costituzione (che viene parallelamente potenziata, anziché ridotta).

La necessaria premessa è che la Repubblica assicura sia la piena attuazione dell'articolo 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica privata, sia il pieno rispetto dei principi e delle norme sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea, e già in linea con quanto proposto dal precedente Governo in tema di modifiche costituzionali.

Pertanto, l'iniziativa economica privata deve essere libera, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, e può ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli necessari alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (cittadini, lavoratori, consumatori), della salute, dell'ambiente e dell'utilità sociale, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

La naturale conseguenza è la prevista abrogazione, secondo la disciplina ed i termini previsti dalla norma, delle disposizioni dell'ordinamento italiano delineate dal comma 1, che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali. Sono altresì abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche.

Il comma 2, a propria volta, sancisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Il comma 3 pertanto autorizza il Governo ad adottare, sulla base di una relazione preventivamente approvata dalle Camere, entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione, secondo i criteri ed i principi direttivi individuati dalla norma in esame e dall'articolo 34 del decreto legge "Salva Italia" n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. Sugli schemi di regolamento va acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 4 pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni ai principi sopra indicati entro il 31 dicembre 2012. Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui al successivo articolo 4, comunichi entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dall'articolo

Il comma 5 infine esclude dall'ambito di applicazione della disciplina il trasporto di persone e cose su gomma, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Art. 2

Tribunale delle imprese

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;

b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:

- a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
- b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
- d) tra soci e società;
- e) in materia di patti parasociali;
- f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
- i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».

2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».

3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:

«4. La domanda è proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attività relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Il commento all'articolo 2 della Relazione illustrativa

L'articolo 2 (Tribunale delle imprese) è finalizzato ad ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, al fine di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia - è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice.

Al riguardo, si è ritenuto utile valorizzare la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (quale giudice specializzato, di primo e di secondo grado, al quale sono attualmente devolute le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale), attribuendo ad esse anche la cognizione delle controversie in materia societaria, di quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (c.d. contratti sopra soglia) e le azioni di classe disciplinate dall'art. 140-bis del codice del consumo.

Al fine di evitare interventi sulle piante organiche degli uffici giudiziari (derivanti dalla concentrazione di talune tipologie di cause presso alcuni uffici), si è ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate alle sole controversie relative alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, nonché alle altre società - anche se costituite in forma diversa - del gruppo di cui queste fanno parte.

Tra le competenze attribuite alle predette sezioni, elencate al comma 2, rientrano le cause fra soci e tra soci e società, quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni ulteriore fattispecie negoziale inerente le partecipazioni, le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, quelle sui patti parasociali. Le sezioni sono competenti, inoltre, per le cause contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per le controversie concernenti le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro quelle che le controllano.

L'obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato.

Alla costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa si accompagna l'aumento del contributo unificato dovuto per le cause devolute alla cognizione di tale giudice. Il maggior gettito derivante da tale aumento verrà assegnato al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia, istituito dall'art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le disposizioni relative alle sezioni specializzate in materia di imprese si applicano ai giudizi instaurati dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 3

Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo:

" Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata)

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili."

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci."

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Il commento all'articolo 3 della Relazione illustrativa

L'articolo 3 (Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata) inserisce, dopo l'art. 2463 del codice civile l'art. 2463-bis, che disciplina la fattispecie di "società semplificata a responsabilità limitata", che può essere costituita da persone che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. La società è sottoposta ad un regime altamente agevolato sia

per quanto riguarda l'ammontare del capitale (previsto nel minimo di un euro) che le formalità di costituzione, meno onerose rispetto alla tipica società a responsabilità limitata.

La disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – allineando il requisito dell'età fino ai trentacinque anni in coerenza con l'art. 27 della manovra estiva (circa il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, contenuto nel decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011) - mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti.

Art. 4

Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:
 - a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
 - b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza;
 - c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Il commento all'articolo 4 della Relazione illustrativa

L'articolo 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali) è anch'esso volto a rimuovere vincoli alle attività economiche. Il processo di riforma della regolazione deve essere, infatti, considerato compito primario di tutti i soggetti dotati di autonomia normativa sulla base della disciplina dettata dallo Stato in materia di tutela della concorrenza. Considerata la necessità di promuovere condizioni minime di uniformità della normativa nei vari mercati nazionali, allo scopo di sviluppare la crescita del Paese, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di sorvegliare il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, eventualmente anche attraverso i poteri governativi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato.

In particolare, è affidato alla Presidenza il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della concorrenza. Tali compiti sono esercitati anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sono attribuiti altresì i poteri di assegnare all'ente territoriale interessato un congruo termine entro il quale rimuovere i limiti alla concorrenza riscontrati e, in casi di inutile decorso

dello stesso, di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, con le modalità indicate dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Per lo svolgimento dei predetti compiti, la Presidenza deve avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Capo II Tutela dei consumatori

Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno."

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente."

Il commento all'articolo 5 della Relazione illustrativa

L'articolo 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) inserisce nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, un articolo 37-bis che, posto dopo l'articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata l'abusività, offre un'ulteriore importante tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.

Competente all'accertamento, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, in ordine alla vessatorietà delle clausole, è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria. Il provvedimento che accerta la vessatorietà è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

E' inoltre contemplata la facoltà per le imprese di interpello preventivo dell'autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori.

Avverso i provvedimenti di accertamento della vessatorietà delle clausole adottati dall'Autorità è prevista la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.

Art. 6

Norme per rendere efficace l'azione di classe

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- alla lettera a), la parola "identica" è sostituita dalle seguenti "del tutto omogenea";
- la lettera b), la parola "identici" è sostituita dalle seguenti: "del tutto omogenei";
- alla lettera c) la parola "identici" è sostituita dalle seguenti "del tutto omogenei".

b) al comma 6:

- al secondo periodo, la parola "identità" è sostituita dalle seguenti: "l'evidente omogeneità".

Il commento all'articolo 6 della Relazione illustrativa

L'articolo 6 (Norme per rendere efficace l'azione di classe) interviene sull'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).

La modifica riguarda l'individuazione dell'ambito della tutela attuabile attraverso l'azione di classe. In luogo del requisito dell'identità del diritto viene previsto quello della omogeneità. Si tratta di una scelta armonica rispetto a quanto stabilito dal primo comma, ove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.

Per altro verso, si è inteso porre rimedio ad una previsione che, come del resto segnalato dalla dottrina più accorta, rischiava di risultare di difficile applicazione e, dunque, in definitiva, contraria alla stessa ratio legis. Ciò perché il requisito della identità del diritto, ad una interpretazione rigorosa, può rivelarsi, nei fatti, di ardua configurabilità: si pensi al caso del fallimento di una banca d'affari: ogni consumatore, avendo sottoscritto titoli in tempi diversi, investendo somme diverse, sarebbe titolare di una situazione soggettiva unica e irripetibile.

In questa prospettiva sono state apportate modifiche al comma 2, lettera a), sostituendo la parola "identica" con la parola "omogenea" e, coerentemente, alle successive lettere b) e c).

Art. 7

Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) «microimprese»: entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonché alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa illecita è assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145."

Il commento all'articolo 7 della Relazione illustrativa

L'articolo 7 (Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive) è finalizzato a rafforzare, nell'attuale fase di crisi economica, gli strumenti di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo le tutele previste dal Codice del Consumo in favore dei soli consumatori persone fisiche, anche alle microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro), che rappresentano il tratto caratterizzante della struttura produttiva del Paese.

Trattasi di altra disposizione finalizzata ad una più diffusa tutela del consumatore, parificando di fatto la piccola impresa al consumatore singolo, già tutelato dalle disposizioni di cui al suddetto codice.

Art. 8

Contenuto delle carte di servizio

1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.
2. Le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente.

Il commento all'articolo 8 della Relazione illustrativa

L'articolo 8 (Contenuto delle carte di servizio) integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. "carte di servizio" di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. Sono fatte salve eventuali ulteriori garanzie. Trattasi di disposizione che persegue finalità analoghe a quelle già prevista per la tutela dei consumatori.

Capo III Servizi professionali

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
- b) la lettera d) è soppressa.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il commento all'articolo 9 della Relazione illustrativa

L'articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, è previsto che il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. E' altresì previsto che con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Tali parametri non possono in ogni caso costituire base per la pattuizione del compenso tra professionista e cliente, pena la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 36 del Codice del consumo.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto se questi lo richiede, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita in modo onnicomprensivo. L'inottemperanza costituisce illecito disciplinare del professionista.

L'articolo interviene poi sul tirocinio, stabilendo che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, e potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Le disposizioni sul tirocinio non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Art. 10

Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".

Il commento all'articolo 10 della Relazione illustrativa

Articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità partecipare al patrimonio dei confidi). *Come è noto, il comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ha previsto che al capitale sociale dei confidi e delle banche che in base al loro statuto esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci possano partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati purché le medie e piccole imprese socie continuino a disporre della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea e la nomina dei membri degli organi di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.*

La disposizione richiamata, che è finalizzata ad aumentare il grado di patrimonializzazione dei soggetti che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle piccole e medie imprese socie, è ora integrata con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale, con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti ed imprese.

Art. 11

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi

farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attività svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni.

6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".

9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole "è possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e".

10. L'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui

all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.

11. È istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo è finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennità che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

Il commento all'articolo 11 della Relazione illustrativa

Articolo 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci). Il comma 1 dell'articolo fissa in 3000 abitanti il "quorum" di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l'apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12.500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che è sufficiente un' eccedenza di popolazione di 501 abitanti rispetto al parametro per giustificare l'apertura di un'ulteriore farmacia. Per evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però, precisato che nei comuni con meno di 9000 abitanti l'eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale deve superare 1500 abitanti. In tali comuni, perciò, la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4501 abitanti e la terza al raggiungimento dei 7.501 abitanti.

Il comma 2 fissa precisi termini per l'approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, in conseguenza dell'applicazione del disposto del comma 1, e per l'indizione di concorsi straordinari per le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, limitando la partecipazione agli stessi a farmacisti non titolari e a farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate (e quindi a basso fatturato). La norma precisa che l'adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari, il

comma stabilisce che per le sedi farmaceutiche predette non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.

Il comma 3 prevede la possibilità che le Regioni (in aggiunta al criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) possano istituire nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradale ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri, centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

A compensazione della deroga al diritto di prelazione stabilita dal comma 2, è previsto dal comma 4 che, fino al 2022, le nuove farmacie appartenenti alle particolari tipologie disciplinate dal comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Il comma 5 mira a consentire l'effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine pone una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l'assegnazione. In tal caso la farmacia dovrà peraltro essere gestita in modo associato su basi paritarie, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso.

Il comma 6 pone una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, prevedendo che le farmacie possano svolgere la propria attività anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.

Il comma 7 assicura, prevedendo l'esercizio da parte del Governo dei poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana, l'espletamento degli adempimenti previsti per gli enti territoriali dal comma 2.

Il comma 8, modificando il termine previsto dall'articolo 9 dell'articolo 7 della legge n. 362/1991 (termine richiamato anche dal successivo comma 10 dello stesso articolo), riduce da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.

La disposizione del comma 9 è diretta a favorire la vendita di farmaci equivalenti. Viene infatti imposto ai medici l'obbligo di informare il paziente in ordine all'eventuale presenza in commercio di un farmaco equivalente se di minor prezzo, tranne nell'ipotesi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.

Il comma 10 autorizza la vendita senza ricetta, presso gli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di medicinali della c.d. fascia C, a conclusione della procedura della

procedura amministrativa prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 11 istituisce, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale, finanziato dalle farmacie urbane, per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Utilizzando le risorse del fondo, L'ENPAF provvede a corrispondere ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti un'indennità che consente il raggiungimento di un reddito non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

L'ultimo comma rinvia ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, la fissazione dei livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

Art. 12

Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, è aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".

5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: "Egli non può esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede.".

6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".

7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede è stato commesso;

b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo è iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede è stato commesso. Se l'infrazione è addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera è necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.".

8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede".

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il commento all'articolo 12 della Relazione illustrativa

Articolo 12 (Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti). Per le stesse ragioni di potenziamento del servizio agli utenti e ampliamento degli spazi concreti di lavoro, deve essere aumentata la pianta organica dei notai. A tale scopo, è innanzitutto aumentata di cinquecento posti la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009 e 10 novembre 2011. Sono previsti successivamente concorsi da ultimare per la copertura di oltre 1500 nuovi posti. Entro il 31 dicembre 2014 deve essere bandito il concorso per la copertura degli ultimi 500 posti.

All'esito della copertura dei suddetti posti, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni.

Nei successivi commi, l'articolo è finalizzato ad attuare i principi di cui all'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, mediante l'estensione dell'esercizio della funzione notarile oltre il territorio del distretto in cui è ubicata la sede e precisamente all'intero ambito territoriale della corte d'appello nella quale tale distretto è ubicato.

Poiché è necessaria la presenza diffusa del notaio in tutto il territorio, la proposta aumenta anche il numero di giorni di assistenza obbligatoria del notaio nella sua sede e prevede la facoltà di aprire uffici secondari nel distretto notarile di appartenenza. Ciò per contemperare l'attuazione dei principi sopra richiamati con l'esigenza di garantire il buon andamento della funzione pubblica

notarile mediante il diretto e immediato contatto tra il notaio e l'utenza nello studio che egli è obbligato a tenere aperto nella sede assegnata.

Inoltre, poiché secondo le norme vigenti il potere di promuovere il procedimento disciplinare spetta al procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ed al presidente del consiglio notarile del distretto in cui è ubicata la sua sede, sempre al fine di garantire il buon andamento della funzione, la potestà di promuovere l'azione disciplinare viene estesa anche al procuratore della Repubblica ed al consiglio notarile del distretto competenti per territorio con riferimento al luogo in cui la mancanza disciplinare è stata commessa, se tale luogo non ricade nel distretto nel quale ha sede il notaio, ma in altro distretto nel quale egli potrà recarsi a ricevere atti per effetto dell'estensione della sua competenza territoriale a tutto il territorio della corte d'appello.

Capo IV

Disposizioni in materia di energia

Art. 13

Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili

1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130.

Il commento all'articolo 13 della Relazione illustrativa

Articolo 13 (Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina trimestralmente l'offerta economica di riferimento che le imprese di vendita sono obbligate a fornire ai clienti c.d. vulnerabili che non abbiano ancora scelto il mercato libero.

Tale indicizzazione segue un paniere di greggi che in buona parte riproduce i sistemi di indicizzazione presenti nei contratti Take or Pay di Eni e degli altri importatori, e che a loro volta vengono utilizzati nelle cessioni di gas alle imprese di vendita al dettaglio.

Di fatto tale meccanismo stacca attualmente il prezzo del gas in Italia dal mercato europeo, dove i prezzi spot stanno scendendo per il calo della domanda e per la sempre maggiore presenza di contratti di più breve termine e di forniture di GNL. Inoltre nel sistema di indicizzazione non viene

considerato che circa il 10% della produzione nazionale di gas non è soggetto a tali variazioni di prezzo di acquisto all'estero.

La modifica di tale sistema, con un ingresso graduale dei prezzi di riferimento dei mercati europei nell'indicizzazione contribuirebbe a ridurre il prezzo del gas nel 2012, spingendo gli importatori e i grossisti a rinegoziare i contratti di approvvigionamento .

La gradualità della misura consente di contemperare l'esigenza di allineamento dei prezzi italiani a quelli europei, con la necessità per gli importatori di disporre di un periodo sufficiente per rinegoziare i sistemi di indicizzazione dei prezzi nei loro contratti di approvvigionamento pluriennale dall'estero. L'Autorità ha già emanato il 22 dicembre scorso un documento di consultazione che prefigura un sistema simile, per cui le indicazioni presenti nella norma non risultano confliggere con le competenze del regolatore.

Art. 14

Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese

1. Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il commento all'articolo 14 della Relazione illustrativa

Articolo 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese). Oggi lo stoccaggio di modulazione (circa 10 miliardi di metri cubi annui, che vengono iniettati nel sottosuolo d'estate, quando le importazioni superano la domanda e rierogato d'inverno, durante i maggiori consumi del mercato civile) è di fatto accessibile ai soli venditori di gas al mercato civile.

Tale volume è sovrabbondante per le esigenze di tale mercato e viene utilizzato dalle imprese per modulare anche le forniture ad altri tipi di clienti (prevalentemente industriali).

Dato che le capacità di stoccaggio stanno aumentando, grazie ai potenziamenti degli stoccaggi esistenti e ai nuovi stoccaggi promossi da soggetti non verticalmente integrati, una parte dello stoccaggio strategico (5,1 miliardi di metri cubi che vengono tenuti permanentemente stoccati per esigenze di sicurezza) può essere ridestinata allo stoccaggio per il settore industriale, che potrebbe utilizzarlo per approvvigionarsi di gas a prezzi bassi sul mercato spot (ad esempio mediante carichi spot di GNL) e poi utilizzarlo nel corso dell'anno.

Anche se i volumi non sono rilevanti rispetto al totale del consumo industriale, questo originerebbe una tensione verso il basso dei prezzi su tale segmento di mercato. In un primo momento, secondo una stima preliminare, circa il 10% dello stoccaggio strategico potrebbe essere riconvertito a tale uso senza alterare le caratteristiche di sicurezza del sistema gas italiano.

Per tale azione occorrono alcune misure amministrative di competenza del Ministero dello sviluppo economico, già introdotte con il decreto legislativo n.93 del 2011, e la previsione normativa di tale nuovo tipo di servizio, che sarà poi attuato mediante provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 15

Disposizioni in materia di separazione proprietaria

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il commento all'articolo 15 della Relazione illustrativa

Articolo 15 (Disposizioni in materia di separazione proprietaria). *La separazione proprietaria della gestione di una infrastruttura dai soggetti verticalmente integrati è il metodo ottimale per attuare un effettivo mercato concorrenziale del gas naturale tramite la garanzia di uno sviluppo ottimizzato della rete e di un suo accesso in condizioni non discriminatorie da parte degli operatori. Tale soluzione è già stata positivamente sperimentata in Italia con l'analoga operazione Terna/Enel per il settore elettrico.*

Nel decreto legislativo n. 93/11 di recepimento della Direttiva europea 2009/73/CE, dei tre modelli comunitari possibili di separazione della rete del gas, ovvero separazione proprietaria (Ownership Unbundling - OU) dell'operatore di trasporto dall'impresa verticalmente integrata, separazione gestionale (Independent System Operator - ISO) con le attività di gestione della rete in capo al gestore ma con il controllo finanziario degli "asset" in capo al proprietario della rete, e istituzione di un operatore indipendente (Independent Transmission Operator - ITO) ove viene creato un operatore indipendente del trasporto di gas sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata (se pur con l'introduzione di regole atte a garantirne l'indipendenza e la correttezza

dell'operato e sotto il controllo dell'Autorità di regolazione) è stato adottato il modello ITO in quanto:

- il modello ISO, adottato in precedenza nel settore elettrico, si è rivelato complesso per la gestione operativa e non ha garantito i necessari sviluppi di rete e di conseguenza degli impianti di generazione;
- il modello OU presentava il problema dell'esiguo margine temporale a disposizione (3 marzo 2012) per attuarlo, dovendo cedere una significativa quota azionaria relativa a una rete di trasporto di grandi dimensioni.

Tuttavia, oggi sono notevolmente mutate le condizioni del mercato del gas naturale, anche a causa della crisi finanziaria in atto. Risultano assolutamente necessari una maggiore concorrenza e uno sviluppo infrastrutturale, anche con proiezione sulle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, in modo che i clienti finali possano beneficiare in pieno degli effetti della maggiore attuale disponibilità di gas da importare, con contratti a prezzi più vantaggiosi. Queste potenzialità non possono attuarsi in pieno senza uno sviluppo ottimale della concorrenza e delle infrastrutture (ad esempio rigassificatori e gasdotti di importazione dall'estero) che a loro volta sono collegati al parallelo sviluppo della rete di trasporto del gas. Nel merito anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha più volte sottolineato (da ultimo con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 27/10 del 22 novembre 2010) la necessità che si operi una separazione proprietaria di Snam Rete Gas.

La separazione proprietaria presenta vantaggi di tipo industriale: Snam Rete Gas potrebbe partecipare alla acquisizione di quote di gestori di rete gas europei (se fosse stata già attivata avrebbe potuto acquisire le quote ENI nelle società TRANSITGAS in Svizzera, acquisita da un altro operatore europeo e TAG in Austria, acquisite da CDP), e inoltre gestire in modo coordinato con altri gestori di rete le capacità di transito transeuropee sulle rotte di approvvigionamento verso l'Italia, contribuendo attivamente a realizzare il progetto di un hub italiano per la connessione delle risorse di gas naturale del Nord Africa e dell'area del Caspio, attraverso i progetti già promossi dall'Italia con accordi governativi, con il mercato italiano ed europeo, con vantaggi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e, nel medio termine, di prezzi competitivi di fornitura.

La scelta della separazione proprietaria è stata già definita con la legge n. 290/03, che aveva disposto che "nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (...) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale."

Tale termine è stato spostato al 31 dicembre 2008 con la legge n. 266/05 (finanziaria 2006) e successivamente, con la legge n. 296/06 (finanziaria 2007), a 24 mesi dall'emanazione di uno specifico DPCM, tuttora non emanato.

Nell'ottica quindi di promuovere la separazione proprietaria di Snam Rete Gas da ENI Spa è sufficiente stabilire con norma un termine per l'emanazione del citato DPCM, ciò a cui provvede l'articolo.

Art. 16

Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Il commento all'articolo 16 della Relazione illustrativa

Articolo 16 (Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche). La questione è stata recentemente oggetto di specifico ordine del giorno al Senato (A.S.3066 “Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici premesso che: l'articolo 42 comma 8 prevede importanti misure volte a estendere al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di finanza di progetto già prevista nella legge di stabilità per il 2012; trattasi pertanto di rilevante disposizione volta a rilanciare l'economia del paese mediante previsioni finalizzate a favorire interventi infrastrutturali nell'ambito dei quali vanno ricompresi le iniziative dirette allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, in quanto idonei a colmare il gap del nostro paese rispetto alle esigenze comunitarie; infatti lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell'immediato di realizzare investimenti di sviluppo, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza. Impegna il Governo ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, le quali garantiscono maggiori entrate per l'erario, prevedendo altresì termini e modalità di destinazione di una quota da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.”)

Lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell'immediato di realizzare investimenti di sviluppo. Tale sviluppo risulta rallentato o impedito dalle difficoltà derivanti dall'insediamento degli impianti di estrazione di idrocarburi, spesso in competizione con altre attività di sfruttamento del territorio, generalmente di minore valore economico ma fortemente radicate e che generano occupazione. Come risulta dalle conclusioni di un apposito tavolo tecnico Stato-Regione, garantendo ai residenti

dei territori significativi investimenti infrastrutturali (superiori a 8 miliardi di euro, 6 dei quali in Basilicata), attraverso una quota delle maggiori entrate derivanti dalle nuove produzioni di idrocarburi, si assicurano nuove entrate e si crea crescita e nuova occupazione sul territorio.

Il comma 2 riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività subacquee. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi in acque nazionali e all'estero. Il rinvio esplicito alla norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee e la possibilità di concorrere sul mercato internazionale con proprie norme e regole.

Art. 17

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento."

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita."

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012";

c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili."

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente."

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" .

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione

di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

Il commento all'articolo 17 della Relazione illustrativa

Articolo 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti). Allo scopo di contenere i continui aumenti dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di ridurre il c.d. stacco (la differenza media di prezzo alla pompa) che caratterizza negativamente il nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei, occorre irrobustire l'industria distributiva dei carburanti e renderla progressivamente sempre più autonoma dalle compagnie petrolifere che, in particolare nel nostro Paese, sono integrate in tutta la filiera industriale: dalla ricerca degli idrocarburi, alla produzione, alla raffinazione, all'importazione fino alla distribuzione agli utenti finali. Solo in questo modo, sarà possibile promuovere la nascita di operatori di mercato in grado di moderare efficacemente la forza delle major petrolifere verticalmente integrate.

La norma proposta, al fine di definire un sistema distributivo più concorrenziale, prevede che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono inoltre consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

Nella medesima ottica, vengono poi modificati i commi da 12 a 14 dell'art. 28 (razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, al duplice fine di prevedere: a) che in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possano essere adottate dalle parti, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti; b) che in ogni momento i titolari e i gestori degli impianti, da soli o in società o cooperative, possano accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'eventuale comportamento posto in essere dal titolare dell'impianto allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite al gestore integrano la fattispecie di abuso di dipendenza economica.

Il comma 4 modifica altri commi del richiamato articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare:

a) il comma 8, al fine di incrementare la concorrenzialità nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevede un ampliamento delle attività già consentite negli impianti stessi, introducendo l'esercizio della vendita dei tabacchi e di ogni bene e servizio;

b) il comma 10 prevede che le attività di cui al comma 8 di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, siano esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle suddette attività. Sono comunque fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012 i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

E' poi previsto, mediante modifica all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133, che l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

L'ultimo comma affida all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di adottare misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

Art. 18

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati

1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato."

Il commento all'articolo 18 della Relazione illustrativa

L'articolo 18 (Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati) aggiunge un periodo al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 2011, n. 98, convertito,

con modificazioni dalla legge 111/2011, che vieta di porre vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche durante l'orario di apertura, delle apparecchiature di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati.

Art. 19

Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Il commento all'articolo 19 della Relazione illustrativa

Articolo 19 (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti). Nell'intento di migliorare l'informazione fornita al consumatore finale sui prezzi dei carburanti, la norma stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico definisca una nuova metodologia di calcolo del prezzo medio comunicato settimanalmente al Ministero stesso per l'inoltro alla Commissione europea. Questa nuova metodologia si baserà sul prezzo al pubblico praticato per ciascuna categoria di carburante per l'autotrazione in modalità di rifornimento senza servizio.

Al fine di migliorare l'informazione al consumatore sui prezzi del carburante e per favorire una scelta concorrenziale del prodotto il secondo comma prevede che il Ministero dello sviluppo economico definisca le modalità di indicazione dei prezzi dei carburanti.

Per facilitare e migliorare l'informazione da parte del consumatore, si prevede che con provvedimento ministeriale si adottino misure attuative al fine di assicurare concretamente la trasparenza nella pubblicizzazione visiva del prezzo praticato: la cartellonistica stradale dovrà essere ben visibile e riportare i prezzi in modalità non servito in un ordine prefissato; i prezzi in modalità con servizio e i prezzi dei carburanti speciali dovranno essere riportati su cartelloni separati che evidenzino la differenza in aumento del prezzo rispetto alla modalità self service eventualmente presente. Sempre nell'intento di informare con maggiore trasparenza, nei cartelloni presenti nei punti vendita dovranno essere evidenziate con maggior rilievo le prime due cifre decimali del prezzo.

Art. 20

Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

Il commento all'articolo 20 della Relazione illustrativa

L'articolo 20 (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), mediante modifiche al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, rimuove il limite, attualmente previsto per la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. E' inoltre previsto che tale specifica destinazione sia ammessa per un periodo non eccedente i tre (anziché due) esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo (7 luglio 2014).

Conseguentemente, il comma 2 modificato prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, sia determinata l'entità dei contributi di cui al comma 1, nonché della nuova contribuzione al fondo, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.

Art. 21

Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile."
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.

Il commento all'articolo 21 della Relazione illustrativa

L'articolo 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica) conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. La norma è finalizzata a contrastare la

tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica, riscontrata negli ultimi tempi per effetto sia di vincoli infrastrutturali, sia dell'andamento delle materie prime sia degli oneri indiretti dovuti alla crescita della produzione da energie rinnovabili. Per esigenze di economicità e sicurezza del sistema, si rende necessaria una norma che consenta di adeguare la disciplina di settore, direttamente dispositiva ove si tratti di materie di competenza governativa, di indirizzo ove si tratti invece di materie di competenza dell'Autorità di regolazione, in ogni caso coordinando le azioni per aggiornare la disciplina ai cambiamenti in corso ed intervenire per dare maggiore efficienza al settore, anche con riferimento ai mercati connessi.

La revisione della disciplina complessiva consente di aggiornare al nuovo contesto la riforma delle regole di mercato introdotta dalla legge 2/2009 e, per molti aspetti, già attuata nei due anni successivi.

Sempre al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei costi per la gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n.28/2011, nella parte in cui attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un'analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico.

Si prevede inoltre di attribuire agli emanandi decreti che definiranno il nuovo regime di incentivazione per l'elettricità da fonti rinnovabili l'anticipazione della data – prevista in attuazione del decreto legislativo 28/2011 tramite il cosiddetto Quarto Conto Energia - a partire dalla quale gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici sono chiamati a prestare specifici servizi di rete, contribuendo a dare flessibilità operativa al sistema e ancora una volta con effetto di riduzione dei costi di gestione della sicurezza.

Art. 22

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas

1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.

2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori è sanzionato da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il commento all'articolo 22 della Relazione illustrativa

L'articolo 22 (Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas) prevede, in relazione a quanto prospettato dall'AGCM nella segnalazione relativa a "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2012", che il Sistema Informatico integrato istituito presso l'Acquirente unico, oltre a contenere i dati identificativi dei clienti finali, contenga anche dati relativi alla misura dell'energia elettrica ed il gas al fine di correggere l'asimmetria informativa oggi esistente tra i distributori e le società di vendita. Il distributore di energia elettrica e gas è il fulcro dei rapporti contrattuali che assicurano l'esecuzione della fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali ed ha, quindi, la responsabilità di gestire i cambi di fornitore, le nuove attivazioni e le cessazioni. Inoltre, in quanto responsabile del servizio di misura, svolge una funzione essenziale ai fini di un corretto rapporto tra venditore e cliente finale, nonché ai fini dell'individuazione degli eventuali sbilanciamenti in prelievo che abbiano richiesto interventi correttivi da parte del gestore della rete di trasporto. La norma proposta intende quindi, attraverso l'integrazione di un sistema informatico già esistente, rendere più efficiente lo scambio di informazioni essenziali fra il soggetto distributore e le società di vendita, migliorando in tal modo la concorrenza nei relativi mercati e il servizio reso all'utente finale. Infine, l'implementazione concreta della norma è affidata all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che già oggi, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 93/11, deve assicurare che le società di distribuzione rendano disponibili i dati di consumo dei clienti alle società di vendita garantendo qualità e tempestività delle informazioni fornite.

Il comma 2 estende espressamente anche alla fattispecie della mancata osservanza degli obblighi informativi in capo agli operatori la disciplina sanzionatoria introdotta con il citato decreto legislativo 93/2011.

Art. 23

Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Il commento all'articolo 23 della Relazione illustrativa

Articolo 23 (Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale). La rete di trasmissione nazionale è sottoposta ad un costante processo di sviluppo ed aggiornamento, in relazione ai cambiamenti in corso nel settore energetico e segnatamente elettrico.

Il soggetto concessionario (Terna SpA) è in condizioni di assicurare un flusso costante di investimenti infrastrutturali, finanziati direttamente da una componente delle tariffe elettriche senza contributi diretti a carico dell'erario.

Una migliore infrastrutturazione di rete, inoltre, garantisce efficienze di funzionamento del settore elettrico, riduzione dei costi, allineamento dei prezzi registrati nelle diverse zone di mercato (come dimostra il caso della Sardegna), miglioramento dell'interscambio con l'estero.

Si può accelerare la procedura di approvazione del Piano agendo sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in modo peraltro conforme a quanto previsto dal Codice dell'ambiente.

Oggi la procedura VAS è svolta dal Ministero dell'Ambiente ogni anno: il Piano di Terna è deliberato e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico a gennaio, lo svolgimento della VAS impiega un tempo variabile da 6 a 8 mesi e si arriva a conclusione più o meno alla fine dell'anno. Ad esempio, il parere VAS sul piano 2011 è stato prodotto a fine dicembre 2011; con i vari passaggi mancanti, si arriverà ad approvazione a primavera 2012.

Il meccanismo si reitera già a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, su un Piano sostanzialmente molto simile a quello dell'anno precedente. La continua reiterazione della procedura VAS rallenta la realizzazione del Piano, senza che ci siano seri motivi di carattere ambientale, tenuto anche conto che ciascuna opera rilevante prevista dal Piano deve poi essere sottoposta a VIA.

La proposta di cui all'articolo è di conservare la previsione di realizzazione da parte di Terna di un Piano annuale di sviluppo, come previsto anche dalle direttive UE e dal decreto legislativo 93/2011, che individui gli investimenti programmati e da realizzare nel triennio successivo; prevedere la realizzazione della VAS sul Piano nel primo anno di ciascun triennio, in modo da valutare l'effetto ambientale cumulato e dare le prescrizioni necessarie; nei due anni successivi - in cui il Piano dovrebbe rappresentare più che altro uno stato di avanzamento di quanto programmato e già approvato l'anno precedente - prevedere l'applicazione della procedura di "verifica di assoggettabilità" di cui all'articolo 12 del Codice dell'ambiente, da concludersi entro 90 giorni. In tal modo, il Ministero dell'ambiente potrebbe verificare solo eventuali effetti significativi sull'ambiente eventualmente non considerati nell'esame dell'anno precedente.

La semplificazione, da applicare a partire dal Piano 2012, farebbe guadagnare circa sei mesi all'anno sui tempi di avvio delle attività e delle specifiche procedure autorizzative relative ai singoli progetti.

Art. 24

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al

presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma:

"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

Il commento all'articolo 24 della Relazione illustrativa

Articolo 24 (Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari). La sistemazione sicura ed efficiente dei rifiuti nucleari richiede un'efficace attività di decommissioning delle strutture esistenti e la contestuale realizzazione del deposito nazionale, all'interno del Parco Tecnologico, come previsto dalle norme recenti.

Si tratta di attivare investimenti pubblici notevoli, con l'attuazione di procedure di gara che coinvolgono molte imprese qualificate e il relativo indotto, i cui vantaggi si aggiungono ai benefici energetico-ambientali sopra ricordati. La copertura non è onerosa per il bilancio statale, dal momento che gli investimenti sono finanziati con una componente della tariffa elettrica.

La SOGIN, società pubblica incaricata di tali attività, ha stimato il valore delle sole attività di smantellamento per il periodo 2011-2021 in 1,5 miliardi circa di opere, con una media di circa 120 milioni l'anno. Il deposito nazionale e il Parco valgono circa altri 2 miliardi, con l'attivazione peraltro di occupazione qualificata stabile (e non solo di cantiere).

Servono la valutazione rapida e l'autorizzazione dei progetti di decommissioning, oltre che la contestuale realizzazione del Deposito nazionale secondo le specifiche procedure di legge. Oggi vi sono progetti di decommissioning datati 2001 e non ancora approvati, con costi che gravano su tutti e con rallentamento delle attività realizzative.

L'articolo prevede: una specifica procedura per accelerare la valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi; si tratta di cinque progetti, per tre dei quali è già disponibile la Valutazione d'impatto ambientale (Trino, Garigliano e Latina); un'analoga semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell'autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione.

L'ultimo comma impone ai soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di conferire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito nazionale destinato al loro smaltimento a titolo definitivo.

Capo V Servizi pubblici locali

Art. 25

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

A) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali)

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione

entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa.

4. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

5. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.".

2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.";

b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".

B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima delle parole "verificano la realizzabilità" inserire le parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale".

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee".

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo."

4. Al comma 11, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;"

5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui".

6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni";

b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno 2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".

7. Dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: "32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore,

fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo."

8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".

9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";

b) in fine è inserito il seguente periodo: "Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99."

2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la realizzazione", sono sostituite le parole "dell'intero" con la seguente: "del" e dopo le parole "servizio," sono inserite le seguenti: "che può essere";

b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito."

3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "svolto in regime di privativa dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148".

4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Il commento all'articolo 25 della Relazione illustrativa

L'articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali) rafforza i principi di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali, a tal fine rendendo il quadro normativo, già delineato dall'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14

settembre 2011, n. 148, più netto ed esplicito in questo senso. Si introducono a questo scopo misure dirette a potenziare la liberalizzazione e la concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali.

In particolare, si prevede che l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni si conformano.

L'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi. ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

Vengono poi introdotte alcune norme relative alle società in house:

- si prevede che le stesse siano assoggettate al patto di stabilità interno con modalità da stabilirsi con decreto e si attribuisce all'ente locale o all'ente di governo locale dell'ambito o del bacino la vigilanza sull'osservanza dei citati vincoli;
- nelle more di adozione del suddetto decreto, si individuano limiti all'importo di spesa per contrarre mutui per la realizzazione di investimenti (gli interessi connessi alle rate di mutuo non devono superare una soglia fissata dalla norma);
- si prevede che acquistino beni e servizi secondo le norme del codice dei contratti pubblici;
- si estende, in materia di personale, l'applicazione dei principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e per consulenze.

Si prevede, altresì, che le aziende speciali e le istituzioni:

- siano assoggettate al patto di stabilità interno secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Unificata;
- si applichino le disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali; nonché tutte le norme che costituiscono, comunque, principi di coordinamento della finanza pubblica.

Infine si interviene sull'art. 4 del citato decreto legge n. 138 del 2011, prevedendo in particolare:

- l'attribuzione di poteri più cogenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella valutazione della delibera quadro degli enti locali, che deve individuare i settori dei servizi pubblici da liberalizzare e quelli invece sottratti alla liberalizzazione (l'AGCM deve fornire entro

60 gg. dal ricevimento un parere obbligatorio sulla verifica effettuata dagli enti locali: con la norma ora vigente, è previsto il solo invio all'AGCM per la relazione al Parlamento);

- nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per la gestione di servizi pubblici locali, che il bando di gara o la lettera di invito prevedano l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione come elemento di valutazione dell'offerta;
- la riduzione da 900 mila a 200 mila euro annui della soglia entro la quale è ammissibile l'affidamento diretto ad una società in house;
- che, in caso di cessazione della gestione, se ci siano beni non interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponda al precedente gestore un importo pari al costo storico rivalutato (non più al valore contabile originario non ancora ammortizzato);
- che venga posticipati al 31 dicembre 2012 ed al 31 marzo 2013 la cessazione ex lege, rispettivamente, degli affidamenti diretti e delle gestioni affidate direttamente non conformi alla disciplina vigente, stabilendo che anche oltre la scadenza e fino al subentro del nuovo gestore sia garantita l'integrale e regolare prosecuzione del servizio (senza indennizzo o compenso aggiuntivo);
- l'applicazione anche al servizio di trasporto regionale della disciplina dei servizi pubblici locali dell'articolo 4 del decreto legge n. 138/11, fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità alla normativa attuale.

Per la gestione integrata dei rifiuti urbani:

- si consente l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo congiuntamente);
- si richiede che, nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento si debba garantire, all'affidatario del servizio l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- si prevede che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento sia svolto dai comuni mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (non in regime di privativa).

L'articolo infine prevede l'obbligo dei concessionari e affidatari di servizi pubblici locali di fornire, a seguito di specifica richiesta, agli enti locali, che devono bandire una gara per l'affidamento del servizio già esercitato dai concessionari e affidatari stessi, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione utile per la definizione dei bandi di gara.

Qualora i concessionari e gli affidatari diano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione stabilita da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio»;

2) al comma 5,

2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono sostituite dalle seguenti «acquisiti i»

2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. »

3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole «comma 3, lettera h)», sono inserite le seguenti: «in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non può essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220»

b) all'articolo 265, il comma 5 è soppresso

c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

Il commento all'articolo 26 della Relazione illustrativa

Articolo 26 (Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi).

Il comma 1 dell'articolo, al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza, nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile (anche alla luce di quanto raccomandato dall'AGCM con AS500 del 24/02/09 in Boll. 7/09 e con IC 26 del 3/7/2008 in Boll. 26/08), apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire ai produttori di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio.

Si pone poi un termine certo all'istruttoria per l'accertamento del funzionamento del sistema, tramite il meccanismo di silenzio assenso, analogamente a quanto avviene per la gestione di rifiuti in regime "semplificato" ex art. 214 D.lgs. 152/06, tenuto conto che il produttore, per progettare la gestione autonoma, deve effettuare ingenti investimenti.

E' disposta inoltre la soppressione del comma 5 dell'art. 265 (disposizioni transitorie) del citato decreto legislativo non avendo la disposizione alcuna giustificazione ed essendo in contrasto con il parere dell'AGCM reso in data 16 marzo 2009.

Si rendere infine equo e proporzionato il versamento del Contributo al CONAI, nel caso in cui la gestione autonoma non dovesse raggiungere pienamente gli obiettivi.

Capo VI Servizi bancari e assicurativi

Art. 27

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.

Il commento all'articolo 27 della Relazione illustrativa

L'articolo 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base). L'articolo 12, comma 9, del decreto legge 201/2011 già prevede che Abi, altre

associazioni di categoria e Poste definiscano (entro 3 mesi dall'entrata in vigore del citato DL) le regole per assicurare la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti. Tale commissione non può superare l'1,5%. Il successivo comma 10 prevede che il MISE-MEF, sentite BI, valutino l'efficacia delle misure adottate.

Con la proposta in esame, in forza della previsione di cui al comma 1, lett. b, si proroga al 1° giugno 2012 il termine entro il quale ABI, associazioni e Poste debbano attuare la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti relative alle transazioni effettuate con carte di pagamento. Viene meno il riferimento al limite dell'1,5%.

Si prevede, inoltre, alla lett. c) del medesimo comma 1, che in caso di mancata adozione di misure efficaci, si provveda con decreto MEF-MISE, sentita BI.

Si stabilisce che fino alla descritta valutazione di efficacia delle misure, è sospesa l'applicazione dell'art. 34, comma 7, L. 138/2011, secondo cui "le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore".

Con i commi 2 e 3 della disposizione in commento si interviene sull'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Come è noto tale disposizione stabilisce che i contratti di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma dispone che l'ammontare della commissione non possa superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

In particolare il comma 2 del presente articolo detta la disciplina del regime transitorio correlato all'entrata in vigore dell'articolo 117-bis, stabilendo che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso devono essere adeguati entro novanta giorni, alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis.

Al fine di risolvere un problema interpretativo connesso all'entrata in vigore dell'articolo 117-bis, il comma 3 interviene abrogando la vigente normativa sulla commissione di massimo scoperto, che avrebbe dovuto essere interamente sostituita dal citato articolo 117-bis.

Art. 28

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Il commento all'articolo 28 della Relazione illustrativa

L'articolo 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari) impone alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che condizionino l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di differenti gruppi assicurativi.

Art. 29

Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.

Il commento all'articolo 29 della Relazione illustrativa

L'articolo 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica) dispone, nell'ambito del sistema "risarcitorio diretto", previsto per i sinistri stradali dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che i criteri per calcolare la misura delle compensazioni tra compagnie assicurative siano definiti tenendo conto dell'esigenza di incentivare i controlli dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

Si introduce inoltre la possibilità per le compagnie assicurative di offrire il risarcimento in forma specifica in luogo del risarcimento per equivalente. In tal caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%.

Le disposizioni mirano a ridurre il premio assicurativo per la responsabilità civile obbligatoria, riduzione conseguente ad un evidente risparmio per le imprese assicuratrici.

Art. 30

Repressione delle frodi

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Il commento all'articolo 30 della Relazione illustrativa

L'articolo 30 (Repressione delle frodi) introduce l'obbligo, per le imprese di assicurazione per la responsabilità civile su autoveicoli, di trasmettere annualmente all'ISVAP una relazione contenente dettagliate informazioni - indicate dalla norma - connesse alle frodi nel settore dei sinistri. Anche sulla base di tali elementi l'ISVAP esercita i propri poteri di vigilanza.

Le medesime imprese sono altresì tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet, o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri, derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

La norma persegue la finalità di reprimere le frodi nel settore assicurativo, la cui entità si rivela come causa primaria della lievitazione dei costi nel settore medesimo.

Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle

violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il commento all'articolo 31 della Relazione illustrativa

Articolo 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). Le disposizioni sono finalizzate a potenziare l'azione di contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

E' disposta, in particolare, la progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la sostituzione o integrazione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati,

e si prevede l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.

Il nuovo sistema sarà attuato con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 32

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.".

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per

l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.

Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Il commento all'articolo 32 della Relazione illustrativa

Articolo 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni). Mediante modifiche agli articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall'articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e

liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l'entità della spesa nel relativo settore.

In primo luogo, si prevede che le imprese di assicurazione possano richiedere, prima della stipula del contratto, l'ispezione del veicolo ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria. Qualora si proceda all'ispezione, la tariffa è ridotta. E' prevista la possibilità di installare anche una scatola nera che registri l'attività del veicolo, con oneri a carico della compagnia e riduzione della tariffa.

Si introduce inoltre l'obbligo di trasmettere anche in via telematica l'attestazione dello "stato del rischio" connesso alla circolazione dei veicoli.

Quanto alle modifiche in tema di procedura di risarcimento per i sinistri con soli danni a cose, si prevede che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità dei danni, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, decorrenti dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare di tale termine.

E' consentito, infine, all'impresa assicuratrice di non procedere all'offerta di risarcimento qualora emergano dalla "banca dati sinistri" almeno due parametri di significatività, individuati dall'ISVAP, con riferimento ai soggetti o ai veicoli, indicativi di possibili fenomeni fraudolenti. E' previsto che l'impresa motivi tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato ad effettuare l'accesso agli atti relativi al procedimento.

Art. 33

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: «micro-invalidità» e` sostituita dalla seguente: «invalidità»;

2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;

b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:

«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità».

Il commento all'articolo 33 della Relazione illustrativa

L'articolo 33 (Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti) interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali da cui derivi l'obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che accertino falsamente un'invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.

Il comma 2 aggrava la pena nei confronti di chi commette reati di falso finalizzati a conseguire vantaggi derivanti da contratti di assicurazione, ovvero a chi, allo stesso scopo, cagiona danni o aggrava le conseguenze di lesioni personali prodotte da infortuni, ovvero denuncia un sinistro non accaduto

Art. 34

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

Il commento all'articolo 34 della Relazione illustrativa

L'articolo 34 (Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto) è finalizzato ad assicurare la concorrenza fra le imprese assicuratrici, in materia di assicurazioni sulla responsabilità civile auto. Si impone, infatti, agli intermediari di informare il cliente sulle tariffe e le condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti agli stessi gruppi (c.d. plurimandato).

In caso di inosservanza del suddetto obbligo, è disposta la nullità del contratto e l'irrogazione di sanzioni, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000. da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente.

Art. 35

Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo i criteri di contabilità nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla presente lettera può essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di assegnazione nonché le modalità di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilità di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalità di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa.

3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.

4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della

cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilità organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilità organizzativa e la continuità delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonché per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.

8. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i tesoriери e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesoriери o cassieri entro il 15 marzo 2012.

10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8, i tesoriери o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.

12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.

13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto.

Il commento all'articolo 35 della Relazione illustrativa

Articolo 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica). Le disposizioni recate dall'articolo affrontano vari temi, prevedendo, in particolare, misure che favoriscono la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali e dispongono la sospensione temporanea del sistema di tesoreria unica.

Quanto alle misure per l'estinzione dei pagamenti pregressi delle amministrazioni statali, si prevede l'integrazione di somme nei fondi speciali per la riscrittura di residui passivi perenti.

Si prevede altresì che i creditori della pubblica amministrazione possano chiedere di essere pagati tramite titoli di Stato nel limite di 2.000 milioni di euro. L'assegnazione di tali titoli non è computata nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate nella legge di bilancio.

E' disposto inoltre l'incremento della dotazione finanziaria per l'estinzione dei debiti per spese relative a consumi intermedi, maturati al 31 dicembre 2011 nei confronti dei Ministeri.

Il comma 5 dell'articolo consente alle agenzie fiscali e all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di assicurare alle stesse la massima flessibilità organizzativa, di derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralità finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi; restano comunque ferme le riduzioni derivanti dal c.d. contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici.

Il comma 7 dispone l'abrogazione, in tema di gestione dei tributi regionali, della norma che prevede che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia

e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Quanto agli interventi in materia di tesoreria unica, si dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime di tesoreria, previsto per le Regioni e gli enti locali che debbono versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, si applica l'ordinario regime di tesoreria, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera.

Entro il 29 febbraio 2012 il 50 per cento delle liquidità dei suddetti enti, depositate presso il sistema bancario, sono versate sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale. Entro il 16 aprile 2012 si versa il restante 50 per cento

Entro il 30 giugno 2012 gli eventuali investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, sono smobilizzati e versati sulle contabilità speciali della tesoreria statale.

Fino al completo riversamento delle suddette risorse, gli enti territoriali per far fronte ai propri pagamenti utilizzano prioritariamente le risorse depositate presso il sistema bancario.

La suddetta disciplina si applica anche agli Atenei.

Capo VII Trasporti

Art. 36

Regolazione indipendente in materia di trasporti

1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge, all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino all'istituzione della Autorità di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36 del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

- 2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
- 3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
- 4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
- 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
- 6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
- 7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;
- 8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

- b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;
 - c) prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
 - d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
 - e) consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
 - f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori";
 - b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma";
 - c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";
 - d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata dal comma 2";
 - e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente :
 "6-bis) L'Autorità può avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità comandate da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. "
2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione".

Il commento all'articolo 36 della Relazione illustrativa

L'articolo 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) è finalizzato ad assicurare l'uniformità e la coerenza del sistema di liberalizzazione in tutto il settore del trasporto, affidandone la regolazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle more dell'istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, per la quale è previsto che il Governo presenti, entro tre mesi dalla conversione del decreto-legge, un apposito disegno di legge.

Allo scopo, sono apportate modificazioni all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stato avviato l'iter di liberalizzazione del settore dei trasporti.

Si attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione in materia di trasporti (autostrade, ferrovie, aeroporti, porti, trasporto regionale e urbano su gomma, di linea e non). Il complesso delle competenze attribuite all'Autorità è sintetizzabile come segue. Essa provvede, in particolare, a:

- *garantire condizioni di accesso non discriminatorie alle reti e alle infrastrutture, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali;*

- *definire criteri per la fissazione delle tariffe, canoni e pedaggi (applicando il metodo del price cap al settore autostradale);*
- *stabilire condizioni minime di qualità del servizio di trasporto nazionale e locale;*
- *definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere;*
- *definire schemi di bandi di gara per l'assegnazioni dei trasporti in esclusiva (anche per le concessioni autostradali);*
- *con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità;*
- *con particolare riferimento al servizio taxi, adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nel rispetto di taluni principi. Tra questi: consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida; prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro; consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate; consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe;*

Per garantire lo svolgimento delle suddette attività, all'Autorità è conferita la facoltà di avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale, complessivamente non superiore alle ottanta unità, comandate da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 37

Misure per il trasporto ferroviario

1. L'Autorità di cui all' articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predisponde una relazione al Governo e al Parlamento.

2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse;
- b) la lettera b-bis) è soppressa.

Il commento all'articolo 37 della Relazione illustrativa

L'articolo 37 (Misure per il trasporto ferroviario) prevede che l'Autorità di cui al precedente articolo 36 definisca, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, stabilendo criteri per la ripartizione dei costi tra le imprese ferroviarie. L'Autorità dopo un

congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorità predisponde una relazione al Governo e al Parlamento.

Il comma 2 dispone la modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria. In particolare, viene eliminato l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece la prescritta osservanza della legislazione nazionale e regionale.

Il citato articolo 36 era stato modificato dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che aveva inserito l'obbligo di osservanza dei "contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria" e la prescrizione in materia di "condizioni di lavoro del personale".

Capo VIII

Altre liberalizzazioni

Art. 38

Liberalizzazione delle pertinenze delle strade

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole "sono previste" inserire le parole ", secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti".

Il commento all'articolo 38 della Relazione illustrativa

Articolo 38 (Liberalizzazione delle pertinenze delle strade). *L'articolo 24 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di pertinenze stradali, definite come le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade, determinate dall'ente proprietario in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.*

Il comma 5-bis del predetto articolo, aggiunto dall'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A), ossia le autostrade, devono essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti - di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e d'intesa con le regioni per i profili di competenza delle stesse.

L'articolo modifica il sopra richiamato comma 5-bis, prevedendo l'intervento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per la fissazione delle modalità con cui le pertinenze di servizio relative alle autostrade sono previste dai progetti dell'ente proprietario o del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali.

Art. 39

Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Il commento all'articolo 39 della Relazione illustrativa

Articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore). *Le disposizioni recate dal comma 1 consentono una maggiore flessibilità, anche nei confronti dei distributori intermedi, delle attività di vendita da parte degli edicolanti. Si prevede, in particolare, che gli edicolanti possano rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possano altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa. Agli stessi, inoltre, è*

consentito praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

Le disposizioni di cui ai successivi commi rispondono all'impegno accolto dal Governo con l'OdG 9/4829-A/170 on. De Micheli e altri, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il libero esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Sino al 2009 tale attività era stata gestita in regime di monopolio di fatto dall'IMAIE associazione nata negli anni '70, successivamente elevata ad ente morale. Tale Istituto è stato estinto nel 2009 con provvedimento del Prefetto di Roma, per incapacità di raggiungere gli obiettivi statuari, essendo stato incapace di distribuire oltre 130 milioni di euro agli artisti.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, già con una segnalazione del 2004 (AS.280) aveva chiesto al Parlamento di provvedere a liberalizzare il settore dell'intermediazione dei diritti connessi lasciando ai titolari dei diritti la libertà di decidere a quale intermediario affidare la gestione dei propri diritti patrimoniali.

L'attuale normativa non si adegua a quanto già previsto dall'ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza e quanto ribadito più volte, anche di recente, dalla Commissione europea nella decisione sul caso CISAC.

Oggi operano con molte difficoltà diverse imprese e associazioni di artisti (italiane e straniere) i cui livelli di raccolta sono inadeguati a causa dalle resistenze di diversi produttori audio e video che non ripartiscono tali diritti approfittando dell'incertezza normativa data dall'istituzione del NUOVO IMAIE (art. 7 del decreto-legge 30 aprile, n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100).

La norma prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei requisiti tecnici minimi necessari affinché i soggetti intermediari abbiano sufficienti garanzie economico-finanziarie e un'adeguata rappresentatività di artisti associati. E' opportuno che tali requisiti siano preventivamente sottoposti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinché siano proporzionati e si eviti il rischio che possano costituire una nuova barriera all'entrata per i nuovi operatori.

La previsione non comporta oneri a carico dello Stato.

Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti

1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale".

2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:

"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e" sono sostituite dalle seguenti:"di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero."

3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate."

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalità ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell'INA, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali può stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni

6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell'ambito dei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettività, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale è indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale.

9. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il commento all'articolo 40 della Relazione illustrativa

Articolo 40 (Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti). *L'articolo, al comma 1, reca la definizione della tempistica, in modo graduale, per il rilascio della carta d'identità elettronica a partire da quei Comuni che verranno identificati con decreto.*

Al comma 2: mediante le opportune modifiche all'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, viene previsto che le carte d'identità elettroniche devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Ai commi 3 e 4: si prevede che l'Indice nazionale delle Anagrafi (INA) promuova la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

Al comma 5: viene attribuito al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno la facoltà di stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni per l'elaborazione aggiuntiva di dati contenuti nell'INA

Ai commi commi 6, 7 e 8: si prevede infine che l'Amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini italiani iscritti all'AIRE ai quali non risulta già attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

Titolo II INFRASTRUTTURE

Il commento generale al Titolo II

Nell'ottica dell'incisività ma anche della continuità con le misure assunte nel recente passato anche ai fini dello sviluppo con il decreto legge n. 201/2011, il cosiddetto decreto "salvitalia", recentemente convertito, sono state introdotte, nel settore delle infrastrutture e delle grandi opere, dell'edilizia e dei trasporti, una prima serie di misure finalizzate al rilancio degli investimenti in tali settori.

Ora la **fase 2**, improntata alla crescita, dopo il consolidamento e la messa in sicurezza dei conti pubblici, richiede misure ancora più incisive per far ripartire il motore produttivo del Paese.

Si intende, dunque, proseguire nella linea intrapresa, individuando ulteriori misure ancor più efficaci che possano innescare un processo virtuoso di crescita e di ripresa economica del Paese, incentivando **l'apertura di cantieri** e quindi, altresì, la **creazione di nuovi posti di lavoro**.

E' necessario, quindi, prevedere una serie di interventi nei **settori chiave (per la ripresa) delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti**.

In particolare, per incentivare ulteriormente **l'attrazione di capitali privati nelle infrastrutture**, si pensa di:

- rivedere la disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto nell'ambito delle operazioni di finanza di progetto, introducendo i cosiddetti **"project bond"** garantiti, da parte del sistema finanziario e dei fondi privati, anche **durante il periodo di costruzione dell'opera**, tradizionalmente scoperto;
- introdurre nella finanza di progetto per le infrastrutture strategiche il diritto di prelazione, per incentivare gli **investitori privati ad assumere il ruolo di promotore in grandi opere**, anche non previste negli strumenti di programmazione;
- individuare il **partenariato pubblico-privato** quale strumento idoneo per la realizzazione in tempi brevi, e la gestione (ma solo dell'infrastruttura e dei servizi connessi) di nuove **strutture carcerarie**;
- disporre che i bandi e i piani economico-finanziari per le opere da affidare in concessione siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di **bancabilità** delle opere, consentendo agli **istituti finanziatori** di poter contare almeno su un **progetto definitivo dell'opera da realizzare in concessione**;
- misure di correzione delle **concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche**, per aprire nuovi spazi alla concorrenza e rendere più flessibile il meccanismo di subentro.

Non mancano importanti **norme di semplificazione e di alleggerimento procedurale**, in tema, a titolo di esempio, di **approvazione di progetti, affidamento di servizi finanziari, di documentazione a corredo dei piani economico-finanziari**.

Si prevedono, inoltre, una serie di misure specifiche nel **settore dell'edilizia e della casa**, capaci di avere una notevole ricaduta sia in termini di sviluppo economico che occupazionale. In particolare si propone di introdurre la possibilità di detrarre **l'IVA per la cessione e la locazione di nuove abitazioni** da parte dei costruttori e dei soggetti che operano nei programmi di **housing sociale**, rendendo l'imposta neutra non solo nel primo periodo; la proposta comporta un **costo stimato, e già quantificato, per la finanza pubblica pari 47,2 milioni di euro** e consentirebbe alle imprese di costruzioni di vendere le unità immobiliari sul mercato senza penalizzazioni, permettendo l'autofinanziamento delle stesse; le stime parlano di liberazione di ingenti risorse per **investimenti da parte dei costruttori, con una movimentazione di capitali destinata alle costruzioni da parte degli stessi pari a circa 840 milioni di euro all'anno**, ed ingenti ricadute sul sistema economico e, non da ultimo, **occupazionali (circa 68.000 nuovi posti di lavoro di cui 44.000 nelle costruzioni e 24.000 nei settori collegati)**;

Infine, si intendono proporre alcune importanti misure nel settore dei trasporti con particolare riferimento a:

- *introduzione della **autonomia finanziaria dei porti**, mediante destinazione agli stessi dell'1% dell'Iva e delle accise in essi prodotte; in tal modo, sulla base degli esempi positivi di altri Stati Europei (es. Spagna), verrebbero destinati ad investimenti infrastrutturali nei porti almeno **80/90 milioni di € ogni anno**, con notevoli benefici indotti in termini di PIL e aumento dei traffici. **Il settore portuale fornisce un contributo al PIL di circa 6,8 miliardi euro pari al 2,7 del PIL nazionale. Con la proposta, si determina una prospettiva di crescita di contributo al PIL ammontante a circa 247,5 milioni di euro;***
- *destinazione di parte dell'**extragettito IVA**, relativo alle operazioni riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento, **alle società di progetto per le opere portuali con conseguente crescita del contributo al PIL nazionale quantificabile in 2,75 euro ogni euro di investimento pubblico o privato;***
- ***anticipo del recupero delle accise per autotrasportatori**; la disposizione garantirebbe la pace sociale nel settore dell'autotrasporto che in caso di fermo determinerebbe effetti negativi sul pil con una incidenza di riduzione pari all'1% settimanale; la norma ha un costo per la finanza pubblica pari a 29 milioni di euro, già coperto con le risorse destinate al settore.*

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

Art. 41

Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Il commento all'articolo 41 della Relazione illustrativa

Articolo 41. (Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project bond). Si prevede, al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali, la revisione della disciplina recata dall'articolo 157 del codice dei contratti pubblici in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto che, costituite a valle dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica.

Rispetto al testo vigente, è eliminata la previsione che le obbligazioni siano garantite mediante ipoteca nel caso in cui superino il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili; è previsto che le obbligazioni siano sottoscritte da investitori qualificati, così da poter coinvolgere nel finanziamento delle opere pubbliche non solo il sistema bancario ma il sistema finanziario nel suo complesso. E' inoltre previsto che, per la fase di costruzione dell'infrastruttura, durante la quale la stessa non è ancora in grado di produrre flussi di cassa per remunerare il capitale investito, le obbligazioni godano della garanzia da parte del sistema finanziario e di fondi privati; con il meccanismo del project bond si introduce dunque uno strumento, di natura privatistica, atto ad alimentare i flussi per la realizzazione di infrastrutture ed a garantire la copertura dei rischi di costruzione; a differenza degli attuali strumenti, dove le obbligazioni vengono ripagate tramite il cash flow (pedaggi, canoni ecc.) delle opere infrastrutturali già realizzate, si andrebbe a coprire la parte di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a generare flussi di cassa. Si agevola in tal modo il reperimento, da parte del realizzatore privato dell'opera pubblica, delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Art. 42

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche

1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché l'indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento. La proposta è corredata delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di

impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è posta a base di gara per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa il promotore con diritto di prelazione, di cui è data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo."

Il commento all'articolo 42 della Relazione illustrativa

Articolo 42 (Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche). Si prevede di integrare la recente disciplina, introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 201/2011, relativa alla finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, introducendo nella cosiddetta procedura ad iniziativa privata il diritto di prelazione. In tale procedura è data facoltà agli operatori economici qualificati di formulare proposte, corredate del progetto preliminare, per interventi che non risultano inseriti nella lista predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; attualmente il promotore non gode di alcuna prerogativa particolare rispetto al successivo eventuale affidamento della concessione, elemento che rende poco appetibile tale tipo di procedura. Si prevede, pertanto, di introdurre, in analogia a quanto già previsto per le opere ordinarie all'articolo 153, comma 19, del codice dei contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 70/2011, il diritto di prelazione in favore del promotore all'esito della gara per la scelta del concessionario, gara che il soggetto aggiudicatore pone in essere sulla base del progetto preliminare e della proposta presentate dal promotore e approvate dal CIPE; è previsto che alla gara, in analogia con le disposizioni del citato articolo 153, comma 19, del Codice, partecipi anche il promotore.

Si introducono inoltre, a fini di alleggerimento della disposizione, alcuni rinvii all'art. 153 del codice, in sostituzione di identiche disposizioni previste nella precedente formulazione del comma 14.

Art. 43

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza

di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'investimento al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le cui modalità sono definite al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.

3. Se il concessionario non è una società integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrative contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

Il commento all'articolo 43 della Relazione illustrativa

L'articolo 43 (Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie) è volto a favorire la realizzazione di nuove strutture carcerarie, rese quanto mai necessarie dal problema del sovraffollamento dei detenuti, in un periodo di estrema difficoltà di reperimento delle risorse pubbliche che richiedono il maggior utilizzo possibile di strumenti che prevedano l'impiego del capitale privato. E' quindi previsto, al comma 1, che si ricorra in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione delle disposizioni, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

Il comma 2 provvede a riconoscere al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

"15-bis.1. Il "contratto di disponibilità" è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.";

b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: "la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto di disponibilità,";

c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole: "della locazione finanziaria per i lavori" sono aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilità";

d) dopo l'articolo 160-bis, è inserito il seguente:

"Art. 160-ter (Contratto di disponibilità). 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri

connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti".

Il commento all'articolo 44 della Relazione illustrativa

Articolo 44 (Contratto di disponibilità). Al fine di favorire ulteriormente il partenariato pubblico-privato, è introdotto, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, un nuovo strumento contrattuale applicabile sia alle opere ordinarie che alle opere di interesse strategico, caratterizzato dall'affidamento a un soggetto privato, che può essere anche un contraente generale, a proprio rischio e spese, della costruzione e della messa a disposizione del committente pubblico di un'opera di proprietà privata, per l'esercizio di un pubblico servizio. Il committente pubblico versa un canone di disponibilità e, al fine di attenuare gli oneri finanziari, un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del valore dell'opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l'opera passi in proprietà al committente. La disposizione si applica anche alle infrastrutture strategiche.

Attraverso l'introduzione di tale nuovo strumento si intende incentivare l'apporto di capitale privato atteso che viene ad ampliarsi il ventaglio degli strumenti di partenariato pubblico-privato attualmente configurati dal codice dei contratti pubblici. Attraverso la nuova procedura potranno essere realizzati edifici ad uso ufficio da destinare, per un periodo di tempo predefinito, all'utilizzo pubblico.

Art. 45

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico

1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerità all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato dai seguenti elementi:
- a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle infrastrutture realizzate con il finanziamento autorizzato;
 - b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
 - c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attività; le erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
 - d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio delle attività e non può essere cumulato;
 - e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma di società per azioni, è indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalità positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto è rendicontato annualmente nelle relazioni che la società vigilata comunica all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

Il commento all'articolo 45 della Relazione illustrativa

Articolo 45 (Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico). Per consentire la massima tempestività nell'assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere di legge obiettivo, è individuata nel dettaglio la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere che accompagna la richiesta di assegnazione delle risorse. L'effetto perseguito è la riduzione della durata della procedura di assegnazione delle risorse da parte del CIPE attraverso l'eliminazione dei tempi necessari ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'istruttoria, consentendo un più rapido avvio della fase realizzativa dell'intervento.

Art. 46

Disposizioni attuative del dialogo competitivo

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo".

Il commento all'articolo 46 della Relazione illustrativa

Articolo 46 (Disposizioni attuative del dialogo competitivo). Al fine di agevolare l'utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, in conformità alla direttiva 2004/18/CE, si prevede di integrare la disciplina in materia mediante un rinvio dinamico al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. La norma è tesa a conseguire un maggiore utilizzo del sistema del dialogo competitivo attraverso il rinvio ad una specifica normativa attuativa.

Art. 47

Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici – modifiche alla legge n. 717/1949

1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;

- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;

- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro."

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Il commento all'articolo 47 della Relazione illustrativa

L'articolo 47 (Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949) interviene sull'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n.717, Norme per l'arte negli edifici pubblici.

La disposizione intende modificare l'attuale previsione della percentuale fissa, pari al 2% della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici, da destinare alla realizzazione di opere d'arte, introducendo la determinazione di percentuali decrescenti al crescere dell'importo dell'opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi. L'attuale previsione porta a dovere eseguire per edifici di importo rilevante opere d'arte il cui costo, pari in misura fissa al 2% di detto importo, appare incoerente con le finalità della legge di favorire la produzione artistica e di stimolare la creatività invitando gli artisti a partecipare a bandi pubblici e non certo di remunerare le opere d'arte oltremisura. L'onerosità della spesa da sostenere per tali opere d'arte, in un periodo in cui la carenza di risorse economiche rende difficile anche il completamento delle opere programmate, richiede una revisione della norma mediante l'adozione di scaglioni per le percentuali relative agli importi da destinare alle opere d'arte. Inoltre si propone di chiarire che resta esclusa dall'applicazione della norma l'edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché di portare ad un milione di euro, rispetto al miliardo di lire vigente, la soglia per l'esclusione dall'applicazione della norma relativa agli edifici a qualsiasi uso destinati.

Art. 48

Norme in materia di dragaggi

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)

1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.

3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 1, o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli

allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui al comma 7.

10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il commento all'articolo 48 della Relazione illustrativa

L'articolo 48 (Norme in materia di dragaggi) La disposizione mira sostanzialmente a completare e migliorare le normative sul tema rispetto a quanto già avviato con il comma 996 della legge finanziaria 2006 ed al successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2008, semplificando e dando maggiore completezza al sistema normativo in materia ma anche maggior chiarezza per ciò che concerne l'applicazione delle norme.

Si prevede che nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di dragaggio possano essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.

Si prevede inoltre che i materiali derivanti dalle attività di dragaggio possano essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata.

I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali

derivanti dalle attività di dragaggio o da attività di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, possono essere impiegati a terra.

Art. 49

Utilizzo terre e rocce da scavo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il commento all'articolo 49 della Relazione illustrativa

L'articolo 49 (Utilizzo terre e rocce da scavo) è finalizzato ad eliminare i costi per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo come rifiuti, laddove le stesse possano essere reimpiegate nella costruzione, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dell'ambiente.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, è prevista l'emanazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 50

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.";
- b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro".

Il commento all'articolo 50 della Relazione illustrativa

L'articolo 50 (Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche) interviene sugli articoli 144 e 159 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

La disposizione di modifica all'articolo 144 del codice mira ad assicurare fin dalla predisposizione degli atti di gara per l'individuazione del concessionario adeguate condizioni di bancabilità del progetto.

La modifica all'articolo 159 mira ad assicurare piena operatività alla previsione in forza della quale in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario; in particolare la coincidenza di caratteristiche richieste al soggetto subentrante rispetto al concessionario originario pone un limite troppo stringente che rischia di risultare non adeguato alle reali necessità del progetto, ad es. qualora la sostituzione debba avere luogo in fase di gestione, e di impedire l'attivazione dell'istituto.

Art. 51

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni

1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il commento all'articolo 51 della Relazione illustrativa

L'articolo 51 (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni), volto a favorire la concorrenza, interviene sull'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. La modifica è diretta ad aumentare dal 40 al 50 per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti (già affidate alla data del 30 giugno 2002) è tenuto ad affidare a terzi; la norma ha finalità pro-concorrenziale. E' previsto che la disposizione trovi applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015; il periodo transitorio è necessario al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviati dalle concessionarie autostradali.

Art. 52

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
 - b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità";

c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un milione di euro, previa approvazione" è inserita la seguente: "almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto è redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

Il commento all'articolo 52 della Relazione illustrativa

L'articolo 52 (Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti) interviene sugli articoli 93, 97 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché sull'articolo 15 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La proposta è finalizzata ad una velocizzazione dei procedimenti approvativi dei progetti, unificando ove possibile alcune fasi progettuali; questo consente di ottenere in un'unica soluzione approvazioni che, richiedendo livelli progettuali diversi, devono altrimenti essere acquisite in tempi differiti.

Con l'aggiunta di un periodo al secondo comma dell'articolo 93 si prevede che il progetto possa essere ritenuto adeguatamente sviluppato pur in mancanza di uno dei primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo ne contenga tutti gli elementi e siano garantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Nella stessa prospettiva opera l'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 97.

Le modifiche apportate al sesto comma dell'articolo 128, prevedono la previa approvazione dello studio di fattibilità quale requisito minimo per l'inclusione di un lavoro di importo inferiore a 1.000.000 di euro nell'elenco annuale dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, il requisito minimo viene indicato nell'approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione.

Infine, è previsto un adeguamento per motivi sistematici del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 53

Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali

1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.

2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti."

4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

Il commento all'articolo 53 della Relazione illustrativa

L'articolo 53 (Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali) dispone che la progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità deve avvenire secondo le relative specifiche tecniche. Le specifiche tecniche previste per l'alta capacità sono utilizzate esclusivamente laddove ciò risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. Si prevede, inoltre, che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

Ai commi 3 e successivi, l'articolo prevede modifiche ai decreti legislativi n. 162/2007 e n. 264/2000. Le modifiche a quest'ultimo decreto legislativo in particolare, precisano che le responsabilità in capo alla Commissione di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo sono relative alle verifiche funzionali effettuate nel corso delle ispezioni di cui all'art. 11 del d.lgs. 264/2006 e non anche al collaudo tecnico amministrativo deputato per legge alla stazione appaltante.

Art. 54

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche

1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1.bis. I comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali di cui al primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed è destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche."

Il commento all'articolo 54 della Relazione illustrativa

Articolo 54 (Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche) Al fine di consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario - notoriamente a costi inferiori rispetto alle altre forme di finanziamento - a sostegno del finanziamento di singoli e specifici progetti infrastrutturali di competenza degli enti locali, è prevista la costituzione di un patrimonio destinato formato da un asset di beni immobili disponibili di proprietà dell'ente territoriale per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti e non attaccabile dai terzi creditori.

La disposizione si ispira alla riforma del diritto commerciale, che ha portato all'emanazione degli articoli dal 2447-bis al 2447-decies del c.c., e dà alle società di capitali la facoltà di destinare parte del patrimonio ad un singolo affare. Con tale riforma si persegue, tra l'altro, l'ampliamento delle opportunità di finanziamento delle società alle quali è dato anche il vantaggio di non costituire una compagine sociale "ad hoc" per ogni attività di un certo rilievo. L'isolamento di un singolo affare può indurre i risparmiatori a valutarlo più sicuro rispetto all'insieme delle attività dell'ente. Inoltre, l'enucleazione di un patrimonio destinato permette l'emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare.

Art. 55

Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare" sono inserite le seguenti "ovvero il progetto definitivo".

Il commento all'articolo 55 della Relazione illustrativa

L'articolo 55 (Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo) è volto a prevedere la possibilità per l'affidamento delle concessioni per le

opere di interesse strategico di porre a base di gara anche il progetto definitivo, mentre attualmente è previsto che possa essere posto a base di gara solo il progetto preliminare.

L'estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilità dell'opera.

Capo II Misure per l'edilizia

Art. 56 Norma nel settore edilizio

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Il commento all'articolo 56 della Relazione illustrativa

L'articolo 56 (Norma nel settore edilizio) prevede la possibilità per i comuni di disporre la riduzione dell'IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. La riduzione è limitata comunque ad un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La proposta è volta a intervenire in un settore, oggi in forte crisi, come quello delle costruzioni attraverso una previsione fiscale di favore, anche se limitata a tre anni.

Art. 57 Ripristino IVA per housing sociale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate

nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;"

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;"

all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008"

Il commento all'articolo 57 della Relazione illustrativa

Articolo 57 (Ripristino IVA per cessione e locazione di abitazioni di nuova costruzione nonché per housing sociale). Attualmente, sulla base della normativa vigente, le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate dalle imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall'imposizione di IVA; inoltre sono esenti anche la maggior parte delle locazioni di abitazioni effettuate da parte dei medesimi soggetti. Nell'attuale momento di crisi questo regime penalizza particolarmente le imprese costruttrici che non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, trovandosi così nella necessità di dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA; questo determina l'impossibilità, per i costruttori, di poter portare a compensazione l'IVA a credito riferita all'acquisto dei beni e servizi correlati all'immobile, sostenuti ai fini della realizzazione dello stesso, considerato che l'IVA provvisoriamente portata in compensazione dovrà essere rimborsata nell'ipotesi in cui l'operazione finale non sia assoggettabile ad IVA. In tale ipotesi, la mancata "neutralità" dell'IVA produce un costo aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la vendita in regime di imposizione IVA. Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti.

Con la proposta si intende inoltre estendere il beneficio della compensazione dell'IVA relativa alla cessione e alla locazione degli immobili per uso abitativo anche ai soggetti che operano nel settore dell'housing sociale, dal momento che le operazioni di cessioni di immobili, o locazione degli

stessi, non sono, in base alla legge vigente, imponibili IVA e pertanto non si può portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili.

La proposta è tesa a rendere neutrale l'IVA e consentire alle imprese costruttrici di poter applicare, su opzione del cedente o del locatore, l'IVA nella vendita effettuata anche dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori nonché l'IVA agevolata del 10% nella locazione di abitazioni di nuova costruzione; in tal modo le imprese possono beneficiare delle relative detrazioni IVA, il cui impatto diviene neutrale. La proposta consente di liberare risorse delle imprese di costruzione per avviare nuovi investimenti. La proposta trova applicazione anche nei casi di housing sociale. Inoltre per le imprese che operano nel settore immobiliare si prevede di estendere anche alla cessione di immobili la possibilità di optare per la separazione dell'imposta relativa alle attività di gestione di unità abitative e di gestione di unità non abitative al fine di consentire di beneficiare della detrazione di IVA.

La proposta, per la sola parte relativa alla previsione dell'assoggettamento all'IVA, senza alcun limite temporale, delle cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici, consentirebbe alle imprese di costruzioni di vendere le unità immobiliari sul mercato senza penalizzazioni e permetterebbe quindi l'autofinanziamento delle stesse imprese. Si stima che si potrebbero liberare risorse per circa 840 milioni di euro all'anno, da destinare a nuovi investimenti in costruzioni con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione. In particolare si stima una ricaduta sul sistema economico pari a circa 3 miliardi di euro l'anno e un aumento dei livelli occupazionali, nel quinquennio su cui viene ad operare la norma, pari a 68.000 unità di cui 44.000 nelle costruzioni e 24.000 nei settori collegati.

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), comporta maggiori oneri pari mediamente a 6 milioni di euro l'anno.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), comporta maggiori oneri pari mediamente a 41,2 milioni di euro annui.

Le disposizioni comportano complessivamente maggiori oneri pari mediamente a 47,2 milioni di euro l'anno.

Art. 58

Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:

"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il commento all'articolo 58 della Relazione illustrativa

L'articolo 58 (Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa) prevede di semplificare le procedure per giungere all'approvazione degli Accordi di programma da stipulare tra il Ministero e le Regioni in attuazione dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al d.P.C.M. 16 luglio 2009, nonché per la rimodulazione di interventi e la per sottoscrizione di atti aggiuntivi, per la sopravvenienza di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, ad accordi di programma già approvati.

Si ritiene, in particolare, che il nuovo iter procedurale, eliminando duplicazioni approvative mediante la previsione di un unico passaggio, contribuisca ad un avvio più sollecito degli interventi innescando, peraltro, ricadute positive sia sull'economia che sull'occupazione oltre a realizzare più celermente gli alloggi per dare risposte concrete al fabbisogno abitativo esistente nel Paese.

La previsione, poi, di ricorrere alla tempistica prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 41 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente di giungere più sollecitamente alla concreta attivazione dei programmi costruttivo anche al fine di tenere conto delle criticità attuative riscontrate dalla Corte dei Conti in sede di indagine conoscitiva del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Capo III

Misure per la portualità e l'autotrasporto e l'agricoltura

Art. 59

Extrageggiato IVA per le società di progetto per le opere portuali

1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono inserite le seguenti parole:

"nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.

2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.

2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter."

Il commento all'articolo 59 della Relazione illustrativa

Articolo 59 (Extragegittito IVA per le società di progetto per le opere portuali) Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha modificato l'art. 18 della legge di stabilità 2012 prevedendo che il sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione previsto per le opere autostradali, venisse esteso anche alle infrastrutture portuali appartenenti alla rete strategica transeuropea di trasporto essenziale (CORE TN-T NETWORK). Il presente articolo intende attribuire alle società di progetto, oltre ai benefici fiscali già previsti dal DL 201/2011, anche una percentuale del maggior gettito IVA generato dall'opera.

La corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata alla società di progetto, direttamente dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in esercizio dell'infrastruttura.

La norma proposta consente quindi di dare avvio anche nei porti ad opere infrastrutturali facendo ricorso a capitali privati sostituendo il contributo pubblico anche con parte dell'IVA generata dall'infrastruttura.

La norma non incide sui saldi di finanza pubblica in considerazione che l'alea dell'eventuale maggior gettito IVA, ricade integralmente sulla società di progetto.

Si prevede, infine, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui sopra, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa delle precedenti disposizioni.

Art. 60

Regime doganale delle unità da diporto

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo."

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".

Il commento all'articolo 60 della Relazione illustrativa

Articolo 60 (Regime doganale delle unità da diporto). La modifica, apportata al comma 4, dell'articolo 36 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera ed alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

La sola modifica dell'articolo 36, operata attraverso l'esclusione dalla disciplina delle sole navi da diporto, consentirebbe però il solo "diporto puro" e cioè quello esercitato per scopi non commerciali. Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo per finalità commerciali di navi da diporto battenti bandiera extracomunitaria si è proceduto, con il comma 2 ad una modifica dell'articolo 2, comma 3, del Codice della nautica da diporto, estendendo alle navi battenti bandiera extracomunitaria le procedure già previste per le navi non iscritte nei registri nazionali battenti bandiera comunitaria.

Art. 61

Anticipo recupero accise per autotrasportatori

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del periodo";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto".

2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è ridotta di 26,4 milioni di euro.

4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è sempre rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"

b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16."

Il commento all'articolo 61 della Relazione illustrativa

Articolo 61 (Anticipo recupero accise per autotrasportatori). Il DPR 9 giugno 2000, n. 277, "Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", prevede una riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di autotrasporto merci pari agli incrementi dell'aliquota di accise sul gasolio per autotrazione. Il credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario (purché non inferiore ad € 25) in compensazione o riconosciuto mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.

Tale rimborso delle accise per gli autotrasportatori che utilizzano veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, da ultimo è stato riconfermato anche dall'articolo 15 comma 4 del DL 201 del 6 dicembre 2011.

L'onere per le accise da rimborsare (189 euro per mille litri) si può stimare di circa 7.000 euro a camion all'anno e quindi rischia di diventare insostenibile soprattutto per le imprese più strutturate.

La modifica che si propone si rende opportuna, sia per equiparare la normativa italiana alla disciplina vigente in materia negli altri Paesi europei, sia per limitare l'esposizione finanziaria che gli aumenti delle accise comportano in attesa del rimborso, che ad oggi non avviene prima di un anno. A ciò si aggiungano le difficoltà di cassa in cui versano tuttora le imprese di autotrasporto, che non riescono a recuperare tali incrementi sul mercato con conseguenze sull'intero sistema economico. Infatti, i recenti aumenti delle accise sul gasolio per autotrazione stanno mettendo a dura prova la tenuta del comparto, che ha già dovuto sopportare ulteriori rincari di altre voci di spesa (come assicurazioni e manutenzione dei veicoli), in un contesto economico che è tuttora al di sotto dei livelli antecedenti alla crisi.

Art. 62

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:
 - a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
 - b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
 - c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
 - d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
 - e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
 - b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucri protettivi o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

Il commento all'articolo 62 della Relazione illustrativa

L'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) ha ad oggetto i contratti stipulati tra gli operatori della filiera agroalimentare con esclusione del consumatore finale ed assume carattere di urgenza in relazione alle numerose segnalazioni di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, che rischiano di ampliarsi nei prossimi mesi in relazione alle condizioni di crisi economica ed i suoi riflessi in termini di calo dei consumi.

Obiettivo dell'articolo è salvaguardare i rapporti tra le parti da ipotesi dannose e da condizioni aleatorie che minano il buon andamento del sistema, a danno del contraente debole. Il sistema sanzionatorio introduce garanzie affinché nei rapporti negoziali vi siano condizioni di contrattazione prive di distorsione.

Il comma 1 specifica che i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni agricoli ed alimentari devono essere conclusi, in coerenza con quanto previsto dal codice civile, in forma scritta.

Il comma 2 identifica le fattispecie di comportamenti considerati "sleali" e che pertanto, ai sensi della norma proposta, vengono vietati nelle relazioni commerciali tra operatori economici della filiera agroalimentare.

Inoltre il comma 3 del presente articolo integra ed estende la disciplina già introdotta, relativamente ai ritardi di pagamento per i prodotti alimentari deteriorabili, dall'art 4 comma 3 (decorrenza degli interessi moratori) del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il dlgs 231/02 aveva previsto che, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, di cui alla definizione dell'art 2 lettera f), il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti e che gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, con un saggio degli interessi maggiorato di due punti percentuali ed inderogabile. Con la norma viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine di pagamento per le cessioni avente oggetto i prodotti alimentari deteriorabili, di cui all'art 4 comma 3 del dlgs 231/02, e assicurata pari tutela nelle transazioni commerciali tra privati che riguardano prodotti alimentari non deteriorabili, introducendo per queste transazioni un termine di pagamento di sessanta giorni.

L'estensione della disciplina di cui al dlgs 231/02 si giustifica per esigenze di omogeneità nel settore, al fine di evitare che vi sia una discriminazione tra gli stessi operatori alimentari, che sono tra le categorie di imprenditori maggiormente colpiti dai reiterati ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra privati, con particolare riguardo ai rapporti tra le PMI e la GDO.

La definizione di prodotti alimentari deteriorabili di cui al comma 4 del presente articolo corrisponde a quella vigente attualmente, disciplinata dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 13 maggio 2003, di cui all'art 2 lettera f) del Dlgs 231/02. Dal 16 marzo 2013 la direttiva 2000/35/CE sarà abrogata a seguito dell'applicazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ne deriverà pertanto anche l'abrogazione del dlgs 231/02, facendo così venire meno la base giuridica del predetto Decreto ministeriale del 2003.

Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 determina l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di Finanza.

Le sanzioni pecuniarie sono riassegnate in ugual misura allo stato di previsione del MSE e del Mipaaf. Tali risorse presso il MSE saranno destinate a supportare il cofinanziamento di progetti ed iniziative a sostegno dell'informazione ed educazione dei consumatori in materia alimentare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di consumatori aderenti al CNCU, nonché per svolgere attività di monitoraggio, analisi, studio e ricerca nel settore alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, con particolare attenzione a supportare iniziative rivolte a monitorare la diffusione dell'innovazione tecnologica e non tecnologica nel settore, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica, attraverso il coinvolgimento delle associazioni industriali di settore. Presso il Mipaaf, le risorse saranno destinate al finanziamento di iniziative di informazione al consumatore e di educazione alimentare.

Art. 63

Attivazione nuovi "contratti di filiera"

1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.

2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il commento all'articolo 63 della Relazione illustrativa

L'articolo 63 (Attivazione nuovi "contratti di filiera") consente l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare (food e no-food) quantificabile in 250-300 milioni di euro. In considerazione della fase di crisi economica e dell'esigenza di rilancio degli investimenti, nonché del fatto che il settore agroalimentare attende l'attivazione di tale strumento da oltre 3 anni, tale intervento assume carattere d'urgenza.

L'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, stabilisce che i contratti di filiera e di distretto, strumento per la realizzazione di investimenti produttivi a rilevanza nazionale nel settore

agroalimentare e delle agroenergie, siano promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Il quadro regolamentare per l'attuazione dei nuovi contratti di filiera e di distretto è stato già da tempo predisposto con l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007 che definisce i requisiti, le condizioni, e le altre modalità richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dall'articolo 1, commi da 354 a 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'approvazione comunitaria del regime di aiuti di Stato n. N 379/2008.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento, è disponibile uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) della Cassa Depositi e Prestiti (Delibera CIPE n. 101/2010) mentre è necessario trovare copertura per le risorse in conto capitale, inizialmente recate dal FAS e successivamente confluite nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

La norma proposta consente di finanziare la quota in conto capitale, necessaria per l'attivazione del FRI, utilizzando i rientri per capitale e interessi dei mutui erogati da ISA S.p.A., per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a favore dei contratti di filiera di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2003.

Inoltre, in considerazione dei flussi previsti per i suddetti rientri, pari a circa 7 milioni di euro per anno, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, si autorizza ISA ad anticipare le risorse in modo da garantire la copertura dei fabbisogni finanziari dei primi tre anni.

Art. 64

Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929

1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti: "nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attività, sono aggiunte le seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie.

Il commento all'articolo 64 della Relazione illustrativa

Articolo 64 (Attuazione dei programmi finanziati dal FEASR, dal FEP e della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929. *La norma assicura la rapida e efficace attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 che ha autorizzato l'attivazione del "fondo credito". In considerazione della fase di crisi economica e dell'esigenza di rilancio degli investimenti delle imprese agricole, tale intervento assume carattere d'urgenza.*

Obiettivo del Fondo è quello di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole, soprattutto in alcune aree del Paese, dove la carenza di liquidità deprime fortemente la capacità di accedere ai contributi per la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie.

Il fondo è progettato per operare in sinergia con le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea e con il sistema creditizio che, nel caso di specie, concorrerebbero alla valutazione del merito creditizio e al finanziamento delle operazioni proposte dai singoli imprenditori. L'erogazione dei finanziamenti, infatti, avviene attraverso il ricorso a banche. Lo schema di accordo-tipo tra Mipaaf, Ismea e singole Regioni ha già acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 21 dicembre 2011.

Il fondo, inoltre, può rappresentare un ulteriore strumento di supporto alle Amministrazioni per una migliore modulazione della spesa ed una riduzione del rischio disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

L'iniziativa proposta dal MIPAAF è stata notificata alla Commissione europea, la quale ha approvato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto connesso ai finanziamenti agevolati erogati. Ottenuta tale approvazione, l'obiettivo è quello di procedere, in tempo utile per le prossime scadenze dei termini del disimpegno automatico (esercizio 2012 eseguenti), all'implementazione del fondo attraverso i necessari interventi, compresa la modifica dei Programmi di sviluppo rurale.

Art. 65

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie

totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

Il commento all'articolo 65 della Relazione illustrativa

Articolo 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo). Il settore agricolo è stato interessato negli ultimi anni da una rapida diffusione degli impianti fotovoltaici a terra con sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola. Di riflesso, tale fenomeno, ha determinato impatti rilevanti, e distorsivi, sul mercato degli affitti e sul'assetto paesaggistico-territoriale. Dalle evidenze emerse negli ultimi mesi, le restrizioni già introdotte dal D.lgs 28/2011, non risultano capaci di dare adeguata risposta al problema. Pertanto tale intervento assume carattere di urgenza, altresì, consentendo il rilancio degli investimenti e della competitività nel segmento degli impianti collocati sulle serre (ferma restando l'invarianza degli obiettivi indicativi di potenza installata e quindi del costo complessivo della tariffa).

Il decreto 28/2011 ha già limitato la possibilità di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, prevedendo che tali impianti possano essere realizzati a condizione che vengano rispettati determinati requisiti (non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri) nonché nei terreni abbandonati da almeno 5 anni. Si ritiene che tale possibilità debba essere eliminata al fine di evitare la destinazione ad altro utilizzo di terreni comunque potenzialmente destinabili alla produzione alimentare.

Il comma 2 chiarisce l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, prevedendo che queste non si applichino a chi abbia conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ovviamente, per tale ultima fattispecie, la richiesta di titolo abilitativo deve essere conforme alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione (quindi fermi restando i criteri di cui agli abrogati commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Il 4° conto energia (decreto 5 maggio 2011 del Ministero dello sviluppo economico) prevede che le serre non siano considerate del tutto equiparate agli edifici ma che qualora le strutture fotovoltaiche costituiscano elementi costruttivi della serra, tali impianti hanno diritto al riconoscimento della tariffa intermedia tra "edifici" e "altri impianti".

Si ritiene opportuno proporre un emendamento al fine di attribuire la tariffa massima alle serre in quanto il loro utilizzo a finalità anche energetica può contribuire al mantenimento delle attività aziendali nelle aree agricole attualmente penalizzate dalle condizioni economiche compresi i costi crescenti per l'approvvigionamento energetico.

In ogni caso l'attuazione del comma 4. mantiene inalterati gli obiettivi indicativi di potenza installata e i corrispondenti costi indicativi degli incentivi fissati dal decreto 5 maggio 2011.

Art. 66

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato.

Il commento all'articolo 66 della Relazione illustrativa

Articolo 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). L'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 ha introdotto la disciplina per la dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola. Nel merito sono emersi immediatamente problemi legati alle modalità di esecuzione delle disposizioni (con il rischio di mancato raggiungimento delle finalità della norma) nonché il rischio di speculazioni legato alla durata troppo breve del vincolo di destinazione d'uso.

Pertanto la norma che si propone assume carattere d'urgenza ed interviene abrogando e riscrivendo l'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 in tema di dismissioni dei terreni demaniali, con l'introduzione di un vincolo di destinazione ad uso agricolo ventennale ed efficaci modalità di attuazione.

Inoltre nelle procedure di dismissione dei beni di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola e non utilizzabili per altri fini istituzionali, la norma prevede che tali beni possano formare oggetto delle operazioni fondiari di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n.441.

Si tratta di operazioni di acquisto o ampliamento di aziende realizzate per il tramite dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, Organismo Fondiario nazionale (ISMEA), rivolte a:

a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola professionale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

A tali operazioni vengono estese le agevolazioni fiscali e le misure disposte del Titolo I Capo III del D.Lgs. 185/2000 in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura, previste rispettivamente dai commi 3 e 4 del vigente articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2009 per le ipotesi di affitto.

Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

- a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
- b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
- c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori;
- d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
- e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi della legislazione vigente in materia;
- g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle risorse della gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

Il commento all'articolo 67 della Relazione illustrativa

Articolo 67 (Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca). Con tale articolo vengono semplificate le procedure per l'attuazione delle convenzioni tra le organizzazioni di rappresentanza del settore e la P.A. ampliandone il campo di operatività estendendolo all'assistenza tecnica alle imprese della pesca, nell'ambito delle azioni previste dalla PCP, ed alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito. Ciò al fine di favorire la professionalizzazione e lo sviluppo del settore, valorizzare la multifunzionalità dell'impresa ittica e garantire uno sviluppo economicamente sostenibile alle imprese della filiera ittica.

Il settore non cresce, è in crisi perché fondamentalmente non crescono le sue imprese e per avviare un processo di sviluppo occorre mettere al centro dell'attenzione l'impresa ittica. Proprio per tale ragione è quanto mai necessario ed urgente l'avvio di un percorso in questa direzione. Si tratta di un processo auspicato anche dai soggetti istituzionali e riconosciuto indispensabile per la crescita e lo sviluppo del settore, ma mai attuato. Si sono accumulati ritardi che occorre colmare al più presto incominciando dall'affermazione di un principio.

La norma non prevede nuovi oneri a carico del bilancio per le seguenti ragioni.

Il Fondo per il credito peschereccio è stato istituito dall'art. 10 della L. 17 febbraio 1982, n. 41, oggi abrogata dall'art. 23 del D. Lgs n. 154/2004, per la concessione di mutui a tasso agevolato

per iniziative di costruzioni, acquisto o ammodernamento di navi adibite alla pesca, alla lavorazione, alla trasformazione ed al trasporto dei prodotti della pesca; nonché costruzioni, ampliamento, miglioramento o acquisto di spacci, magazzini, automezzi frigo, impianti a terra per la lavorazione dei prodotti della pesca, nonché impianti di acquacoltura.

Attualmente, il Fondo in questione, che si configura come gestione stralcio per effetto dell'art. 93, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 - Legge Finanziaria per l'anno 2003 (che ha disposto la riconduzione al bilancio dello Stato delle gestioni fuori bilancio), riceve annualmente i rientri dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi nell'ambito del credito peschereccio, che confluiscono sul conto corrente di contabilità speciale c/c 23511 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo centrale credito peschereccio.

Dal momento che la legge n. 41/1982 è stata abrogata e non vengono concessi nuovi mutui a valere sul fondo per il credito peschereccio, la presente proposta intende utilizzare le risorse disponibili per la realizzazione di obiettivi di rilancio e di sviluppo del comparto in linea con le finalità della politica comune della pesca

Tale norma non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo III EUROPA

Capo I Armonizzazione dell'ordinamento interno

Art. 68 Repertorio nazionale dei dispositivi medici

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;

b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.

Il commento all'articolo 68 della Relazione illustrativa

Articolo 68 (Repertorio nazionale dei dispositivi medici) *Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4516, avviata nei confronti dell'Italia e attualmente allo stadio di parere motivato, è necessario ed urgente apportare modifiche alla legge finanziaria 2006, innalzando dal 5 al 5,50 per cento il contributo a carico delle aziende che producono o commercializzano in Italia*

dispositivi medici ed eliminando il pagamento della tariffa di euro 100 per ogni registrazione effettuata nel repertorio dei dispositivi medici.

Art. 69

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Il commento all'articolo 69 della Relazione illustrativa

Articolo 69 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi) Al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/2143, avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed attualmente allo stadio di messa in mora, è apparso necessario ed urgente modificare il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Come rilevato dalla Commissione, l'obbligo di preavviso imposto al prestatore transfrontaliero (30 giorni prima dell'inizio della prestazione di servizi che si intende svolgere, salvi i casi di urgenza) è in contrasto con l'articolo 7 della direttiva 2005/36/CE, che non prevede alcun termine per la dichiarazione preventiva.

La modifica normativa non ha alcun impatto dal punto di vista applicativo. Da un'indagine svolta presso le Autorità competenti risulta, infatti, che il rispetto del termine in questione non è mai stato oggetto di verifica e che il diritto dei prestatori a svolgere la loro attività in Italia in modo occasionale e temporaneo è riconosciuto anche quando la dichiarazione preventiva è stata presentata meno di trenta giorni prima dell'effettuazione della prestazione.

Art. 70

Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Il commento all'articolo 70 della Relazione illustrativa

Articolo 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree). L'articolo prevede la possibilità di destinare la dotazione di 90 milioni di euro di cui al Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 (fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento delle zone franche urbane) al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate

dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree interessate da eventi calamitosi.

Capo II

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali

Il commento al Capo II della Relazione illustrativa

Articoli 71 (Oggetto e ambito di applicazione); 72 (Definizioni); 73 (Autorità nazionale di vigilanza); 74 (Reti aeroportuali); 75 (Non discriminazione); 76 (Determinazione diritti aeroportuali Consultazione); 77 (Trasparenza); 78 (Norme di qualità); 79 (Differenziazione dei servizi); 80 (Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva); 81 (Aeroporti militari aperti al traffico civile); 82 (Clausola di invarianza finanziaria).

Come noto, la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, era stata inserita nell'allegato B alla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", che all'articolo 39 recava i criteri di delega per l'attuazione nonché il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

Orbene, essendo decorso inutilmente tale termine, con la conseguente decadenza della delega legislativa, si è reso necessario ed urgente, al fine di interrompere la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea - con il parere motivato notificato con nota prot. n. 11445 del n. 28 novembre 2011 - proporre le disposizioni di cui agli articoli 71-82, per l'attuazione della direttiva in parola.

Si illustrano gli aspetti più rilevanti delle disposizioni proposte, premessa una breve disamina della normativa che disciplina il settore de quo.

Con la legge 5 maggio 1976, n. 324, sono stati determinati i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e di imbarco per i passeggeri. L'articolo 11-nonies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (c.d. legge sui requisiti di sistema) prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia determinata, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, con decreti interministeriali dei Ministri dei trasporti e dell'economia. Nei predetti decreti è fissata, altresì, la variazione annuale massima applicabile ai diritti aeroportuali (tenuto conto di fattori quali l'inflazione programmata, l'obiettivo di recupero della produttività, gli ammortamenti dei nuovi investimenti e la remunerazione del capitale investito) che sono stabiliti nei contratti di programma, che l'ENAC sottoscrive con i gestori, approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I contratti di programma sono lo strumento attraverso il quale il concedente e il concessionario fissano:

-il piano di ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali da realizzare nel quadriennio di vigenza dell'atto contrattuale;

-gli obiettivi annuali di qualità, di tutela ambientale che sono imposti al gestore;

-la dinamica tariffaria che nel periodo oggetto del contratto assicura al concessionario l'integrale copertura dei costi sostenuti e l giusta remunerazione del capitale investito.

Si è ritenuto di individuare, nelle more dell'operatività dell'Autorità indipendente individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 11 della direttiva, nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in ragione delle funzioni che l'Ente attualmente svolge in applicazione della normativa vigente:

-attività istruttoria e di regolazione in materia di tariffe, tasse e diritti aeroportuali;

-definizione e controllo del parametri di qualità dei servizi aeroportuali;

-esame, regolazione e valutazione dei programmi di interventi e dei piani di investimento aeroportuale;

-vigilanza sull'uniforme applicazione delle norme in materia di trasporto aereo.

La predetta Autorità provvede ai nuovi compiti avvalendosi della Direzione diritti aeroportuali, apposita struttura istituita in ambito ENAC, nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.

Le risorse per le spese di funzionamento della citata Autorità, conformemente a quanto previsto della direttiva (articolo 11, comma 5) in esame, sono reperite tramite un meccanismo di finanziamento che prevede l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori.

La modalità del predetto finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa istruttoria dell'ENAC, che fissa la misura dei diritti aeroportuali finalizzata a finanziare i predetti costi.

La corresponsione di tali diritti avviene alle scadenze e con le modalità previste per il versamento dei canoni concessori.

Da quanto esposto, si evince chiaramente l'insussistenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica come espressamente rappresentato con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 82. Infatti, i costi per il personale, le strutture e le attrezzature attualmente gravanti sul bilancio dell'ENAC, transiteranno su quello dell'istituenda struttura e saranno, quindi a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori in forza del richiamato meccanismo di finanziamento.

E' di tutta evidenza, pertanto, che l'istituzione dell'Autorità non avrà riverberi negativi sulla finanza pubblica ma, al contrario, comporterà per il futuro una diminuzione degli oneri attualmente gravanti sulla stessa.

Al fine della quantificazione della misura dei diritti per il finanziamento dell'istituenda Autorità, considerato che allo stato sulla base del vigente CCNL del personale ENAC, il costo annuo complessivo necessario per l'intera Direzione è stimabile in circa euro 2.400.000,00 e tenuto conto di un traffico passeggeri stimabile in via prudenziale, in 140.000.000 di passeggeri per il 2011, si

ritiene di potere indicare in circa euro 0,0171 a passeggero l'incremento dei costi a carico dell'utenza.

Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, la definizione dei diritti è effettuata sulla base di apposita convenzione con il gestore aeroportuale, tenendo conto dei costi e delle infrastrutture forniti dall'Aeronautica militare.

Art. 71

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorità previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Art. 72

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
 - a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

- b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
- c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;
- d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
- e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Art. 73

Autorità nazionale di vigilanza

1. Nelle more dell'istituzione dell'autorità indipendente di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni dell'Autorità di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3, attribuite all'Autorità di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC è istituita la «Direzione diritti aeroportuali», apposta struttura nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Autorità di vigilanza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, è separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali è costituita da un dirigente e da un massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonché da cinque unità di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento dell'Autorità di vigilanza, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, è fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalità previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonché all'eventuale adeguamento della misura. Con lo stesso decreto è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non

più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo.

Art. 74

Reti aeroportuali

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorità di vigilanza può autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al successivo articolo 80, comma 1.
3. L'Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, può consentire al gestore aeroportuale di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano, purché ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 77.

Art. 75

Non discriminazione

1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza.

Art. 76

Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione

1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. È istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.

4. L'Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC - Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorità di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attività svolta fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorità individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attività, modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

Art. 77 Trasparenza

1. L'Autorità di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste dall'Autorità di vigilanza, comprendono:
 - a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
 - b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
 - c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi;
 - d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
 - e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
 - f) qualsiasi finanziamento erogato da autorità pubbliche per le infrastrutture e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
 - g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti;
 - h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
 - i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto.
3. L'Autorità di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti:
 - a) le previsioni del traffico;

b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;

c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;

d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.

4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.

Art. 78

Norme di qualità

1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorità di vigilanza adotta le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualità dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore con la stipula della convenzione di concessione.

2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi.

3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

Art. 79

Differenziazione dei servizi

1. L'Autorità di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato.

2. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria.

3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità dell'aeroporto, l'accesso è stabilito in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore ed approvati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 80

Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva

1. L'Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:

a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;

- b) consultazione degli utenti aeroportuali;
 - c) non discriminazione;
 - d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.
2. L'Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorità di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
 4. L'Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
 5. Il gestore aeroportuale può, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorità di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
 6. L'Autorità di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali.

Art. 81

Aeroporti militari aperti al traffico civile

1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.

Art. 82

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

Altre misure di armonizzazione

Art. 83

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis è soppresso.

Il commento all'articolo 83 della Relazione illustrativa

Articolo 83 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea, così ottemperando alla procedura d'infrazione n. 2010/4188, avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed al momento allo stadio di messa in mora, è necessaria ed urgente l'abrogazione della norma del Codice della proprietà industriale – decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - che impedisce la sollecita presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti medicinali generici, se protetti da un brevetto.

Art. 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";

c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Il commento all'articolo 84 della Relazione illustrativa

Articolo 84 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107). La disposizione si rende necessaria ed urgente al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/4387, attualmente allo stadio di parere motivato, con la quale la Commissione europea ha chiesto allo Stato Italiano di rendere conforme al diritto europeo l'intera normativa in materia di tasse portuali che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, come fissate dal DPR 28 maggio 2009, n. 107, articolo 1, comma 1.

Infatti in Italia gravano, sui soggetti interessati, maggiori tasse, quali ad esempio tassa di ancoraggio dovuta anche per le merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture, non previste dalla normativa europea in materia.

Art. 85

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";

- b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";
- c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "I comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la fattibilità locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento";
- d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
- e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore";
- f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" è inserita la seguente: "coordinatore".

Il commento all'articolo 85 della Relazione illustrativa

Articolo 85 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211) La disposizione si rende necessaria ed urgente in quanto è volta a risolvere la procedura d'infrazione 2010/4212, attualmente allo stadio di costituzione in mora.

La Commissione europea ha, infatti, contestato all'Italia la scorretta applicazione della direttiva 2001/20 (direttiva sulla sperimentazione clinica) per quanto riguarda il cosiddetto "parere unico" sulle sperimentazioni cliniche. La normativa interna prevede una pluralità di interventi consultivi che vanificano la finalità di semplificazione e velocizzazione che, con la previsione del parere unico, la direttiva ha invece voluto perseguire.

Art. 86

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione

1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà adeguata pubblicità alla scelta, motivandola anche in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.

5. Le attività di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il commento all'articolo 86 della Relazione illustrativa

Articolo 86 (Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione) La norma si rende necessaria ed urgente al fine risolvere la procedura d'infrazione 2011/4079.

Già nel febbraio 2011, i servizi della Commissione europea avevano inviato all'Italia, via EU Pilot, una richiesta di informazioni avente ad oggetto la Convenzione conclusa, il 22 marzo 2004, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A., per il servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione, in quanto, a giudizio della stessa Commissione, tale Convenzione si porrebbe in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, perché non sussisterebbero le condizioni per un affidamento "in house".

Sostanzialmente si contesta che, sulla base di quanto previsto all'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con la Convenzione è stato affidato in via esclusiva a Poste italiane il servizio citato.

Le autorità italiane hanno provveduto a rispondere alla Commissione facendo presente che la Convenzione non è un affidamento di appalto, ma la disciplina di una modalità di pagamento idonea a provvedere all'incasso e alla rendicontazione immediata della tariffa; che le caratteristiche peculiari del mezzo di pagamento (bollettino postale), sono assenti in altri strumenti di pagamento (ad es. bancari); che la diffusione degli uffici postali è capillare sul territorio; che con questo sistema non ci sono oneri aggiuntivi per lo Stato e che ci sarebbe corrispondenza tra il corrispettivo e i costi sostenuti da Poste.

Nonostante tali argomentazioni la Commissione, a giugno 2011, ha chiuso negativamente il caso preannunciando l'apertura di una procedura di infrazione, limitandosi peraltro a ripetere la contestazione iniziale.

Il 28 settembre 2011 la Commissione ha aperto la procedura d'infrazione, inviando all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE.

Con l'intervento proposto, si sopprime il secondo periodo del comma 171 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, e si stabilisce che la Convenzione termina con il decorso del periodo di nove anni, quindi nel 2013, previsto dall'articolo 8, primo comma, della Convenzione medesima. Alla sua scadenza il Ministero provvede all'affidamento del servizio ai sensi della normativa europea.

L'intervento non comporta oneri in quanto le eventuali attività che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba svolgere nel caso non si possa far ricorso alla procedura di gara pubblica, saranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 87

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti

1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206."
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale."

Il commento all'articolo 87 della Relazione illustrativa

Articolo 87 (Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti).
Con la norma in esame si eviterebbe l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, a seguito di un caso EU Pilot non chiuso, per la contestata restrizione della libera prestazione dei servizi degli agenti di brevetto.

In particolare, si prevede che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo nazionale.

Art. 88

Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da ", nonché alle società il cui capitale sociale" fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, è corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il commento all'articolo 88 della Relazione illustrativa

Articolo 88 (Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione). L'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che gli interessi passivi netti siano deducibili in misura pari al massimo al 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, per tutte le società.

Il comma 5 del medesimo articolo 96 esclude il predetto limite di deducibilità per una serie di soggetti (banche e altri soggetti finanziari, imprese di assicurazione e società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici, società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti merci, società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione), per le quali è previsto il regime di integrale deducibilità.

Tali società saranno soggette all'ordinario regime di deducibilità degli interessi passivi previsto dall'articolo 96 del TUIR.

La disposizione è necessaria ed urgente in quanto volta ad escludere la possibilità di procedere all'integrale deduzione degli interessi passivi inerenti all'attività d'impresa per quelle società, a prevalenza di capitale pubblico, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Si intende infatti superare le criticità evidenziate dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. bollettino del 15 ottobre 2008, n. 34), che aveva segnalato come il limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUIR, alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori citati determinasse il verificarsi di una "ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private" operanti negli stessi settori, tale da "ridurre la capacità competitiva delle imprese private", nonché della Commissione europea (aiuto di Stato SA. 31326).

In particolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sostenuto che nel caso della costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti per lo smaltimento e la depurazione, la limitazione del beneficio dell'esenzione dalla deducibilità parziale degli interessi passivi alle sole società il cui capitale sia sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, introduce una differenziazione del costo del capitale di debito a seconda che la società, che si sia indebitata per costruire o gestire impianti per la fornitura di energia ed altri servizi, sia o meno prevalentemente di proprietà pubblica.

L'Autorità ritiene che tale differenziazione rappresenti un'ingiustificata discriminazione a sfavore di tutte le imprese private operanti nella costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché di impianti, per lo smaltimento e la depurazione, in concorrenza attuale potenziale con società il cui capitale sociale sia detenuto prevalentemente da uno o più Comuni o altri enti locali.

Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011,
causa C-496/09

1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea di Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalità inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Il commento all'articolo 89 della Relazione illustrativa

Articolo 89 (Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09). Con sentenza del 17 novembre 2011, resa nella causa C-496/09, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato la Repubblica Italiana a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di 30 milioni di euro (oltre ad una penalità di mora connessa all'eventuale persistenza dell'inadempimento), per non avere integralmente eseguito la precedente sentenza del 1° aprile 2004, causa C99/02, relativa al recupero, presso i beneficiari, degli aiuti di Stato illegali concessi per l'assunzione di lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro, oggetto della decisione della Commissione europea 11 maggio 1999, 2000/128/CE.

Con la disposizione in esame, l'obbligo di pagamento – il cui termine andrà a spirare il 21 gennaio 2012 – è stato posto a carico dell'INPS, che ha gestito la procedure amministrative e contenziose nazionali connesse all'esecuzione della decisione di recupero.

Art. 90

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
 - b) al comma 3:
 - 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in Italia;"
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;"
 - c) al comma 5:
 - 1) dopo la parola "modalità" sono inserite le seguenti "attuative e";
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi."

Il commento all'articolo 90 della Relazione illustrativa

L'articolo 90 (Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese), mediante modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è finalizzato a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le imprese italiane. A questo scopo, è previsto, in particolare, che le società destinatarie dei c.d. "Fondi per il Venture Capital" (FVC) debbano avere sede operativa in Italia e le relative quote od azioni debbano essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche.

Art. 91

Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141

1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il commento all'articolo 91 della Relazione illustrativa

Articolo 91 (Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141) Con la procedura d'infrazione 2010/4141 (costituzione in mora ex art. 258 TFUE del 24 novembre 2010) la Commissione europea contesta l'imposizione da parte italiana di un'imposta sulle plusvalenze ancora latenti quando l'impresa italiana trasferisce la propria sede in un altro Stato membro dell'UE.

L'articolo, è diretto ad adeguare l'articolo 166 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, oggetto delle censure della Commissione, prevedendo che soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, con i

quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.

Art. 92

Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5."
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374."
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi, provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il commento all'articolo 92 della Relazione illustrativa

Articolo 92 (Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale). *L'articolo, prevedendo un adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 17 giugno 2010, resa nella causa C-423/08, è volto a sanare la procedura di infrazione 2005/2117 in materia di riscossione a posteriori e accreditamento delle risorse proprie comunitarie. In sostanza si prevede una tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale, in particolare i termini per l'esercizio del "diritto ad essere ascoltati" vengono differenziati, 30 giorni in luogo di 60, in funzione del corrispondente termine in corso di stabilimento a livello comunitario.*

Il “diritto ad essere ascoltati”, prima dell’adozione di un provvedimento dell’autorità doganale, è stato codificato nell’articolo 16, comma 4, del Regolamento CE n. 450/2008, recante “Codice doganale comunitario aggiornato”.

Art. 93

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Il commento all’articolo 93 della Relazione illustrativa

Articolo 93 (Preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica). Con la procedura d’infrazione 2011/4081 (costituzione in mora del 24 novembre 2011), relativa alla rettifica dell’IVA fatturata, la Commissione solleva dubbi sulla compatibilità dell’articolo 60, comma 7, del DPR 633/72 con il diritto UE, quale interpretato dalla Corte di Giustizia. In particolare, la Commissione contesta la legittimità della previsione del citato comma 7 laddove stabilisce che “il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata, in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi”.

L’articolo, prevedendo per il contribuente il diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, sana la procedura d’infrazione.

Art. 94

Domanda di sgravio dei diritti doganali

1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il commento all’articolo 94 della Relazione illustrativa

Articolo 94 (Domanda di sgravio dei diritti doganali). *La norma consente il ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria (attualmente non previsto) avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorità doganale anche nelle ipotesi in cui la fattispecie sia stata trasmessa alla Commissione per la decisione di competenza.*

Art. 95

Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;

b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";

c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono inserite le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: "18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 è abrogato.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.

Il commento all'articolo 95 della Relazione illustrativa

Articolo 95 (Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie). *Operando le opportune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge n. 148/2011, si prevede:*

lett. a) la soppressione dell'esclusione dell'applicazione dell'aliquota al 20% sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. Soppressione necessaria per evitare dubbi interpretativi, in quanto l'indicazione dell'ambito oggettivo della norma è già specificato nella norma stessa;

lett. b): il mantenimento della tassazione all'11 per cento su Fondi pensione UE e Stati SSE-white list (proc. d'infraz.2004/4094);

lett. c): l'applicazione dell'aliquota al 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri (principio di accessorieta);

lett. d) l'abrogazione della norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta

dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Art. 96 Residenza OICR

1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato:

- a) al comma 1 la lettera c) è così sostituita. " c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato";
- b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e";
- c) il comma 5-quinquies è così sostituito: "5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Il commento all'articolo 96 della Relazione illustrativa

L'articolo 96 (Residenza OICR) interviene sul Regime IRES degli organismi di investimento collettivo del risparmio, prevedendo, mediante modifiche all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

alla lettera a): l'estensione del regime IRES agli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

alla lettera b): il regime della residenza nel territorio dello Stato per gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

alla lettera c): l'esenzione dal regime IRES per OICR il cui fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

Art. 97

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonché al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro).

1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticità e dell'idoneità a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinché siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione.

2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

b) i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010.

4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5. I gestori del contante, nei limiti delle attività indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsità e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.

La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate.

6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:

- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformità alle modalità definite dagli Stati membri.

7. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia può avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonché prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorità nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attività di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come modificati e integrati dal presente articolo.

9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonché, relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta

attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per sé inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza.

13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonché delle disposizioni attuative di cui al comma 9a, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorità di controllo competente perché valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."

b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità).

1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorità competente.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorità Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonché quando le verifiche cui la trasmissione è finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione.

4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformità ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di sé le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Se è disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote già trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non è stata riconosciuta la falsità in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.

5. Alla Banca d'Italia non è dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsità e la medesima non è tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.

6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsità, di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n.154 e dall'articolo 8 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).

1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorità pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorità soltanto per le finalità istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 è sostituito dal seguente:

"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.".

b) il comma 153 è sostituito dal seguente:

"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa

pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro."

c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il commento all'articolo 97 della Relazione illustrativa

Articolo 97 (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). La proposta si rende necessaria in quanto il Regolamento (CE) 44/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 18.12.2008 ha apportato significative modifiche al Regolamento (CE) 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'Euro contro la falsificazione, elevando gli standard qualitativi del framework di controllo sull'autenticità dell'Euro e prevedendo, tra l'altro, che tutti gli operatori istituzionali che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete hanno l'obbligo di assicurarsi della loro autenticità e idoneità, all'atto della reimmissione in circolazione.

A seguito dell'entrata in vigore del primo dei predetti atti comunitari, la Banca Centrale Europea ha elaborato la Decisione BCE/2010/14 del 16.9.2010 e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno emanato il Regolamento (UE) 1210/2010 del 15 dicembre 2010 - rispettivamente con riguardo a banconote e monete - con i quali vengono ridefinite e delineate le modalità relative ai controlli di autenticità ed idoneità delle banconote e monete denominate in Euro ed al loro ricircolo.

La revisione della normativa europea comporta, conseguentemente, la necessità di procedere - con ogni possibile urgenza stante l'immediata cogenza della medesima normativa - ad adeguare anche quella nazionale costituita, a livello primario, dall'art. 8 del decreto legge 25.9.2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dai commi 151, 152 e 153 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

La modifica proposta è finalizzata a disciplinare le modalità di trasmissione di banconote e monete denominate in Euro sospette di falsità o non idonee alla circolazione alla Banca d'Italia e all'IPZS, nonché la trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In merito a quest'ultimo aspetto, il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto, per gli intermediari finanziari, con riferimento alle banconote e alle monete sospette di falsità, l'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi ai casi di sospetta falsità "per via telematica"; inoltre, ha stabilito che il passaggio alla nuova modalità di trasmissione fosse disciplinato dalla Banca d'Italia - per quel che concerne le banconote - e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze - per le monete - senza però nulla innovare con riferimento al riparto delle competenze reciproche già previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 350/2001.

Ciò ha portato la Banca d'Italia a manifestare alcune perplessità in ordine ai propri compiti e competenze nella specifica materia: infatti, essendo la gestione della modalità di invio di dati e

informazioni sui casi di sospetta falsità a cura sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze che della Banca d'Italia, quest'ultimo Istituto si è trovato a dover regolamentare un'attività che non rientra nelle proprie competenze, dovendosi esso occupare unicamente della modalità di trasmissione delle banconote sospette di falsità e non anche della trasmissione dei relativi dati e informazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente, la novella normativa pone definitivamente rimedio a questo problema, conferendo unicamente in capo al Ministero dell'Economia e Finanze le modalità di attuazione della trasmissione di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete metalliche in euro sospette di falsità. Inoltre, vengono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dell'obbligo di trasmissione dei predetti dati e informazioni.

La modifica normativa proposta disciplina anche la competenza della Banca d'Italia e del Coin National Analysis Centre-CNAC istituito presso l'IPZS – rispettivamente con riguardo a banconote e monete – per quanto concerne i controlli sui gestori del contante e i test sulle apparecchiature utilizzate dagli stessi per il trattamento di banconote e monete.

Quale elemento innovativo, è stata prevista la possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione della Guardia di Finanza per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante.

A ciò è da aggiungere che l'approvazione di tale proposta emendativa costituisce l'ultimo tassello necessario all'entrata in funzione del nuovo sistema informativo di rilevazione delle frodi Euro (SIRFE), del quale è già stata ultimata la realizzazione dell'architettura informatica ed è attualmente in fase di test, creata proprio in applicazione delle citate disposizioni recate dal decreto legge n. 262 del 2006.

Il provvedimento, fissando un quadro trasparente di regole e di controlli, applicabile a tutti gli operatori coinvolti nei servizi di trattamento del contante (banche, Poste, società di servizi, altri gestori), appare essenziale al fine di favorire una sana concorrenza su tale mercato, migliorandone il funzionamento e accrescendone l'efficienza a beneficio sia degli stessi operatori, sia degli utenti, segnatamente i cittadini che utilizzano il contante.

Si segnala inoltre che la modifica normativa proposta, già concordata con la Banca d'Italia, è stata regolarmente sottoposta al preventivo parere della Banca Centrale Europea, rilasciato con esito positivo il 18 novembre 2011, Parere della BCE in materia di protezione contro la falsificazione e di conservazione della qualità del contante in circolazione (CON/2011/94).

All'attuazione della proposta si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti procederanno alle modifiche previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 98

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Inizio modulo Fine modulo